SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Banca d’Italia

Commissario governativo per l’emergenza idrica in Sardegna

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sesta seduta comune, mercoledì 6 febbraio 2002, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

02A01259

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 1.793.530.342 (€ 926.281,12) a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministero della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo ed al Policlinico Gemelli di Roma;

Vista la nota n. 446 del 24 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali sedicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2001, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per L. 348.165.672;

Abruzzo per L. 205.797.496;

Policlinico Gemelli per L. 1.239.567.174;

Ritenuto, quindi di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 1.793.530.342, valuta 31 dicembre 2001, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 596.762.420 e sul capitolo n. 4970 per la quota interessi pari a L. 1.196.767.922 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 1.793.530.342, pari ad € 926.281,12, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 596.762.420 (€ 308.202,07);

capitolo 4970 per L. 1.196.767.922 (€ 618.079,05).

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2001, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350 - 29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00754

DECRETO 25 ottobre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 741.276.650 (€ 382.837,44) a favore degli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 7, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento dell'ottava rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2001, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma;

2) Banca delle Marche - Ancona,

per mutui concessi rispettivamente:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche;

2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 741.276.650, per l'esercizio 2001;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di L. 741.276.650, controvalore in € 382.837,44, per l'esercizio 2001 sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in lire (valuta 31/12/2001)
1) Efibanca - Roma	286.939.750
2) Banca delle Marche - Ancona	454.336.900
TOTALE . . .	741.276.650

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2001, mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00755

DECRETO 25 ottobre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 10.675.932.700 (€ 5.513.659,10) a favore degli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 9, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la dichiarazione unilaterale di cessione dell'11 luglio 2001 con la quale il Credito fondiario industriale S.p.a., titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana in data 26 settembre 1995 per complessive L. 2.243.000.000, dichiara di aver ceduto il suddetto credito e di provvedere ad ogni pagamento relativo, direttamente alla concessionaria Colombo S.r.l.;

Viste le richieste di versamento della dodicesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2001, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano;

2) Banco di Napoli - Napoli;

3) Banca Regionale Europea - Milano;

4) Banca Regionale Europea - Milano;

5) Credito Fondiario e Industriale - Roma,

per mutui concessi rispettivamente:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

2) regione Puglia;

3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

4) Ospedale Maggiore di Milano;

5) Istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 10.675.932.700, per l'esercizio 2001;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di L. 10.675.932.700, controvalore in € 5.513.659,10, per l'esercizio 2001 sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti —	Importi in lire (valuta 31/12/2001) —
1) Interbanca - Milano	204.799.480
2) Banco di Napoli - Napoli	9.460.214.410
3) Banca Regionale Europea - Milano	198.670.680
4) Banca Regionale Europea - Milano	658.288.120
5) Credito Fondiario Industriale - Roma	153.960.010
TOTALE . . .	10.675.932.700

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2001, mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00756

DECRETO 25 ottobre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 34.103.965.110 (€ 17.613.228,07) a favore degli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 10, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che con proprio decreto n. 21/2000 del 23 maggio 2000 è stato estinto anticipatamente al 30 giugno 2000 il finanziamento concesso da Banca Mediterranea alla regione Basilicata;

Viste le richieste di versamento della sedicesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2001, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Meliorbanca (già Meliorconsorzio) - Roma;

2) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna;

3) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

4) Banco di Napoli - Napoli;

5) Crediop - Roma;

6) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna;

7) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

8) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

9) Mediocredito Lombardo - Milano,

per mutui concessi rispettivamente:

1) regione Umbria;

2) regione Emilia-Romagna;

3) regione Liguria;

4) regione Campania;

5) Policlinico S. Matteo di Pavia;

6) Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

7) Istituto G. Gaslini di Genova;

8) Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova;

9) Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Bari);

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 34.103.965.110, per l'esercizio 2001;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di L. 34.103.965.110, controvalore in € 17.613.228,07, per l'esercizio 2001 sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in lire (valuta 31/12/2001)
1) Meliorbanca - Roma	2.442.421.960
2) Carisbo - Bologna	11.236.966.950
3) Banca Carige - Genova	4.604.967.000
4) Banco di Napoli - Napoli	13.509.070.620
5) Crediop - Roma	797.949.190
6) Carisbo - Bologna	547.492.370
7) Banca Carige - Genova	480.775.340
8) Banca Carige - Genova	328.846.010
9) Mediocredito Lombardo - Milano	155.475.670
TOTALE . . .	34.103.965.110

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2001, mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00757

DECRETO 25 ottobre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 36.945.045.910 (€ 19.080.523,85) a favore degli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la dichiarazione unilaterale di cessione dell'11 luglio 2001 con la quale il Credito fondiario industriale S.p.a., titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in data 13 dicembre 1994 per complessive L. 3.683.000.000, dichiara di aver ceduto il suddetto credito e di provvedere ad ogni pagamento relativo direttamente alla concessionaria Colombo S.r.l.;

Viste le richieste di versamento della quattordicesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2001, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma;

2) Banco di Napoli - Catanzaro;

3) Cariplo - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Crediop - Roma;

6) Credito fondiario e industriale - Roma;

7) Banco di Sardegna - Sassari;

8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia;

9) Cariplo - Milano

10) Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma,

per mutui concessi rispettivamente:

1) regione Lazio;

2) regione Calabria;

3) regione Lombardia;

4) Istituto nazionale per la cura dei tumori di Milano;

5) Ospedale infantile e Pie fondazioni «Burlo Garolfo» di Trieste;

6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova;

7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari;

8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone;

9) Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» di Milano;

10) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 36.945.045.910, per l'esercizio 2001;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di L. 36.945.045.910, controvalore in € 19.080.523,85, per l'esercizio 2001 sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in lire (valuta 31/12/2001)
1) Crediop - Roma	12.079.595.820
2) Banco di Napoli - Catanzaro	4.153.560.890
3) Cariplo - Milano	18.617.976.810
4) Banca regionale europea - Milano	478.390.010
5) Crediop - Roma	296.029.660
6) Credito fondiario e industriale - Roma	259.381.640
7) Banco di Sardegna - Sassari	185.045.210
8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia	215.577.120
9) Cariplo - Milano	242.298.830
10) Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma	417.189.920
TOTALE . . .	36.945.045.910

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2001, mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00758

DECRETO 25 ottobre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 96.613.509 (€ 49.896,72) a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Vista la delibera CIPE 16 ottobre 1997 con la quale, tra l'altro, viene revocato e ridestinato il finanziamento di L. 2.375.000.000 relativo ad interventi della regione Lombardia con finalità ex art. 20, legge n. 67/1988;

Vista la nota n. 446 del 24 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali quarta rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2001, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Lombardia, di L. 96.613.509;

›Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 96.613.509, valuta 31 dicembre 2001, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 39.010.085 e sul capitolo n. 4970 per la quota interessi pari a L. 57.603.424 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 96.613.509, pari ad € 49.896,72, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 39.010.085 (€ 20.147,03);

capitolo 4970 per L. 57.603.424 (€ 29.749,69).

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2001, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00968

DECRETO 25 ottobre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 92.452.967 (€ 47.747,97) a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutuo concesso alla regione Marche;

Vista la nota n. 446 del 24 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali ottava rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2001, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Marche, di L. 92.452.967;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 92.452.967, valuta 31 dicembre 2001, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 27.435.531 e sul capitolo n. 4970 per la quota interessi pari a L. 65.017.436 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 92.452.967, pari ad € 47.747,97, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 27.435.531 (€ 14.169,27);

capitolo 4970 per L. 65.017.436 (€ 33.578,70).

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2001, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00969

DECRETO 25 ottobre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 3.348.255.161 (€ 1.729.229,48) a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 iugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alla regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota n. 446 del 24 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali dodicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2001, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Molise per L. 1.843.047.817;

Liguria per L. 1.278.052.991;

Abruzzo per L. 227.154.353;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 3.348.255.161, valuta 31 dicembre 2001, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 934.213.469 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 2.414.041.692 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 3.348.255.161, pari ad € 1.729.229,48, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 934.213.469 (€ 482.480,99);

capitolo 4970 per L. 2.414.041.692 (€ 1.246.748,49).

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2001, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00970

DECRETO 25 ottobre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 21.118.933.736 (€ 10.907.019,02) a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di «Tor Vergata» (Roma) e all'I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma);

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da complessive L. 28.500.000.000 a L. 26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 23 giugno 1995;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive L. 72.268.000.000 a L. 69.893.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Vista la nota n. 446 del 24 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali quattordicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2001, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per complessive L. 1.456.938.555;

Emilia-Romagna per complessive L. 7.739.876.999;

Liguria per L. 103.251.979;

Lombardia per complessive L. 7.456.470.109;

Università di «Tor Vergata» (Roma) per L. 1.987.600.587;

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per L. 2.374.795.507;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 21.118.933.736, valuta 31 dicembre 2001, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 6.434.756.919 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 14.684.176.817 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 21.118.933.736, pari ad € 10.907.019,02, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 6.434.756.919 (€ 3.323.274,60);

capitolo 4970 per L. 14.684.176.817 (€ 7.583.744,42).

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2001, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00971

DECRETO 29 ottobre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 207.950.390 (€ 107.397,42) a favore della Banca di Roma - Agenzia Foggia 3.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Visti il contratto n. 28489/6775 stipulato il 5 aprile 1994 tra l'ex Ministro del bilancio e della programmazione economica e Banca Mediterranea S.p.a., ed il relativo piano di ammortamento del mutuo in oggetto;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale si è dato corso all'impegno, tra l'altro, della prima rata semestrale delle venti previste a favore della Banca Mediterranea, per il mutuo originario di L. 2.903.000.000 contratto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, concesso ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che per effetto della fusione per incorporazione intervenuta il 1° luglio 2000 tra la Banca Mediterranea S.p.a. e la Banca di Roma S.p.a., le rate semestrali vengono pagate a Banca di Roma S.p.a. - Agenzia 3 di Foggia;

Considerato che la dodicesima rata semestrale di L. 212.550.332 regolarmente pagata al 31 dicembre 2000 sulla base dei conteggi inviati da Banca di Roma, superava di complessive L. 10.838.940 l'importo invece dovuto, pari a complessive L. 201.711.392 e che si è provveduto al relativo conguaglio sulla rata in scadenza al 30 giugno 2001, erogando L. 197.205.858 anziché 208.044.798;

Considerato che gli interessi (calcolati al tasso di riferimento semestrale del 3,27148%) comunque maturati sul sopracitato importo di L. 10.838.940, trattenuto da Banca di Roma nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, ammontano a complessive L. 354.954;

Considerato che è pervenuto solo in data 29 ottobre 2001, il riscontro contabile da parte di Banca di Roma - Agenzia Foggia 3, delle rate arretrate, nonché della rata in scadenza al 31 dicembre 2001 di L. 208.304.993;

Ritenuto, pertanto, di dover erogare complessive L. 207.950.399 (anziché L. 208.304.993), arrotondate a L. 207.950.390, quale quattordicesima rata in scadenza al 31 dicembre 2001, al netto della somma sopracitata di L. 354.594, a favore della Banca di Roma;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di L. 207.950.390, pari ad € 107.397,42, per l'esercizio 2001 sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa dell'economia e delle finanze, a favore della Banca di Roma S.p.a. - Agenzia Foggia 3, per le finalità citate in premessa.

Per il versamento sarà emesso apposito mandato — valuta 31 dicembre 2001 — mediante accreditamento della somma su apposito conto corrente bancario intestato all'Istituto stesso.

Roma, 29 ottobre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00967

DECRETO 30 gennaio 2002.

Integrazione al decreto 16 novembre 2000 concernente «Approvazione del regolamento di gioco del Bingo».

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze l'approvazione della disciplina relativa alle mobilità ed agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche all'uso delle palline, il prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la direttiva 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 concernente l'approvazione del regolamento di gioco ed, in particolare, l'art. 4 che fissa il prezzo di vendita delle cartelle;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 agosto 2001, n. 190, recante integrazione e modifica del decreto direttoriale 16 novembre 2001 in materia di prezzo di vendita delle cartelle;

Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2001 con il quale è stabilito che i prezzi di vendita delle cartelle del gioco del Bingo per partite ordinarie e partite speciali, di cui al decreto direttoriale 7 agosto 2001, hanno decorrenza dalla data, comunque anteriore al 28 febbraio 2002, da stabilire con decreto del direttore centrale per le concessioni amministrative;

Considerata la opportunità di stabilire tale decorrenza dal 4 febbraio 2002, in considerazione del livello di smaltimento delle scorte delle cartelle con il prezzo stabilito dall'art. 4 del citato decreto direttoriale 16 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. I prezzi di vendita delle cartelle per il gioco del Bingo pari a € 1,50 (cartelle ordinarie) e a € 3,00 (cartelle speciali) fissati con decreto direttoriale del 7 agosto 2001, sono applicati con decorrenza dal 4 febbraio 2002.

2. Gli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato e i concessionari della gestione del gioco possono continuare la vendita delle cartelle con il valore facciale di L. 3.000 - € 1,55 (cartelle ordinarie) e di L. 6.000 - € 3,10 (cartelle speciali), eventualmente in rimanenza alla data di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle cartelle stesse e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio 2002.

3. I concessionari della gestione del gioco devono esaurire le scorte di cartelle con i vecchi prezzi prima di immettere alla vendita quelle con i nuovi prezzi, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nel comma 4.

4. L'applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 non deve comportare che per una medesima partita siano vendute cartelle ordinarie o speciali con prezzi diversi.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore centrale
per le concessioni amministrative
RISPOLI

02A01260

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma KG Tenecteplase», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 174/2002).

EU/!/00/168/001 6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

EU/!/00/168/002 8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

EU/!/00/168/003 10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 23 febbraio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenecteplase Boeheringer Ingelheim Pharma KG Tenecteplase»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma KG Tenecteplase» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TENECTEPLASE BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG TENECTEPLASE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035371018/E (in base 10), 11RG0B (in base 32);

8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035371020/E (in base 10), 11RG0D (in base 32);

10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035371032/E (in base 10), 11RG0S (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma KG Tenecteplase» è classificata come segue:

6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035371018/E (in base 10), 11RG0B (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.990.000 pari a € 1.027,75 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo la ditta deve praticare uno sconto obbligatorio agli ospedali del 3,5%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.651.500 pari a € 1.369,39 (I.V.A. inclusa);

8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035371020/E (in base 10), 11RG0D (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.990.000 pari a € 1.027,75 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo l'azienda deve praticare uno sconto obbligatorio agli ospedali del 3,5%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.651.500 pari a € 1.369,39 (I.V.A. inclusa);

10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035371032/E (in base 10), 11RG0S (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.990.000 par a € 1.027,75 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo l'azienda deve praticare uno sconto obbligatorio agli ospedali del 3,5%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.651.500 pari a € 1.369,39 (I.V.A. inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01062

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Metalyse Tenecteplase», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita del registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 175/2002).

EU/1/00/169/001 6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

EU/1/00/169/002 8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

EU/1/00/169/003 10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 23 febbraio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metalyse Tenecteplase»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Metalyse Tenecteplase» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale METALYSE TENECTEPLASE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035370016/E (in base 10), 11RF10 (in base 32);

8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035370028/E (in base 10), 11RF1D (in base 32);

10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035370030/E (in base 10), 11RF1G (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Metalyse Tenecteplase» è classificata come segue:

6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035370016/E (in base 10), 11RF10 (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.990.000 pari a € 1.027,75 (ex factory I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo la ditta deve praticare uno sconto obbligatorio agli ospedali del 3,5%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.651.500 pari a € 1.369,39 (I.V.A. inclusa);

8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

A.I.C. n. 035370028/E (in base 10), 11RF1D (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.990.000 pari a € 1.027,75 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo la ditta deve praticare uno sconto obbligatorio agli ospedali del 3,5%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.651.500 pari a € 1.369,39 (I.V.A. inclusa);

10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso endovenoso;

AIC. n. 035370030/E (in base 10), 11RF1G (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.990.000 pari a € 1.027,75 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo la ditta deve praticare uno sconto obbligatorio agli ospedali del 3,5%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.651.500 pari a € 1.369,39 (I.V.A. inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01060

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zometa - acido zoledronico monoidrato», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 176/2002).

EU/1/01/176/01 4 mg di polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino + 1 fiala solvente 5 ml;

EU/1/01/176/02 4 mg di polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 4 flaconcini + 4 fiale solvente 5 ml;

EU/1/01/176/03 4 mg di polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini + 10 fiale solvente 5 ml.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zometa - acido zoledronico monoidrato»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Considerato che è in corso di approvazione la variazione di tipo II concernente l'estensione delle indicazioni metastasi ossee;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Zometa - acido zoledronico monoidrato», debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ZOMETA - ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

4 mg di polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 035263019/E (in base 10), 11N4KC (in base 32);

4 mg di polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 4 flaconcini + 4 fiale solvente 5 ml;

A.I.C. n. 035263021/E (in base 10), 11N4KF (in base 32);

4 mg di polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini + 10 fiale solvente 5 ml;

A.I.C. n. 035263033/E (in base 10), 11N4KT (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Zometa - acido zoledronico monoidrato» è classificata come segue:

4 mg di polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 035263019/E (in base 10), 11N4KC (in base 32);

classe «H/osp.».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 522.200 pari a € 269,69 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo la ditta deve praticare lo sconto obbligatorio agli ospedali del 10%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 752.000 pari ad € 388,38 (I.V.A. inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01063

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ceprotin, proteina C umana», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 177/2002).

EU/1/01/190/001 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino solvente 5 ml uso endovenoso;

EU/1/01/190/002 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino solvente 10 ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Baxter AG.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 16 luglio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceprotin - Proteina C umana»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 18/19 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Ceprotin - Proteina C umana» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale CEPROTIN - PROTEINA C UMANA, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino solvente 5 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 035389016/E (in base 10), 11RZLS (in base 32);

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino solvente 10 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 035326028/E (in base 10), 11RZM4 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Ceprotin - Proteina C umana» è classificata come segue:

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino solvente 5 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 035389016/E (in base 10), 11RZLS (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.926.589 pari ad € 995,00 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.569.600 pari ad € 1.327,09 (I.V.A. inclusa);

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino solvente 10 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 035326028/E (in base 10), 11RZM4 (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 3.853.177 pari ad € 1.990,00 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 5.035.300 pari ad € 2.600,52 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il prezzo così fissato è valido con un tetto di spesa di 6 miliardi di lire. Se tale tetto dovesse essere superato, si riaprirà la negoziazione per un ribasso del prezzo in proporzione allo sfondamento.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01061

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fabrazyme - algasidase beta», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 178/2002).

EU/1/01/188/001 35 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino;

EU/1/01/188/002 35 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 5 flaconcini;

EU/1/01/188/003 35 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Genzyme BV.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 3 agosto 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fabrazyme - algasidase beta»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 18/19 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Fabrazyme - algasidase beta» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale FABRAZYME - ALGASIDASE BETA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

35 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino;

A.I.C. n. 035275015/E (in base 10), 11NJ87 (in base 32);

35 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 5 flaconcini;

A.I.C. n. 035275027/E (in base 10), 11NJ8M (in base 32);

35 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini;

A.I.C. n. 035275039/E (in base 10), 11NJ8Z (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Fabrazyme - algasidase beta» è classificata come segue:

35 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino;

A.I.C. n. 035275015/E (in base 10), 11NJ87 (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 7.100.000 pari ad € 3.666,84 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 9.188.200 pari ad € 4.745,31 (IVA inclusa).

Le altre confezioni non saranno commercializzate.

Il prezzo così fissato resta valido per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01059

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aerius - desloratadina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 180/2002).

EU/1/100/160/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale;
EU/1/100/160/002 5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/160/003 5 mg 3 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/160/004 5 mg 5 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/160/005 5 mg 7 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/160/006 5 mg 10 compresse rivestita con film uso orale;
EU/1/100/160/007 5 mg 14 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/160/008 5 mg 15 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/160/009 5 mg 20 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/160/010 5 mg 21 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/160/011 5 mg 30 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/160/012 5 mg 50 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/160/013 5 mg 100 compresse rivestite con film uso orale.
Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aerius - desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto l'accordo sottoscritto dalla ditta;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Aerius - desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AERIUS - DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035201019/E (in base 10), 11L7ZV (in base 32);

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201021/E (in base 10), 11L7ZX (in base 32);

5 mg 3 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201033/E (in base 10), 11L809 (in base 32);

5 mg 5 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201045/E (in base 10), 11L80P (in base 32);

5 mg 7 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201058/E (in base 10), 11L812 (in base 32);

5 mg 10 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201060/E (in base 10), 11L814 (in base 32);

5 mg 14 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201072/E (in base 10), 11L81J (in base 32);

5 mg 15 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201084/E (in base 10), 11L81W (in base 32);

5 mg 20 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201096/E (in base 10), 11L828 (in base 32);

5 mg 21 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201108/E (in base 10), 11L82N (in base 32);

5 mg 30 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201110/E (in base 10), 11L82Q (in base 32);

5 mg 50 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201122/E (in base 10), 11L832 (in base 32);

5 mg 100 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201134/E (in base 10), 11L83G (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Aerius - desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 20 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035201096/E (in base 10), 11L828 (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.664 pari a 6,54 euro (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato nella delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.900 pari a 10,79 euro (IVA inclusa).

La specialità medicinale è inserita nell'elenco di cui all'allegato 2 del provvedimento della Commissione unica del farmaco adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405.

Art. 3.

Il prezzo delle specialità medicinali Legederm, Mielogen e Taloxa autorizzate con procedura nazionale nelle confezioni di seguito indicate è modificato come segue:

Legederm lozione L. 9.000;

Legederm unguento L. 9.000;

Legederm crema L. 9.000;

Mielogen 1.5 Y 1 ml L. 120.000;

Mielogen 3 Y 1 ml L. 185.000;

Taloxa 40 cpr da 400 mg L. 124.000;

Taloxa 40 cpr da 600 mg L. 182.500;

Taloxa sosp. 600 mg 230 ml L. 221.000.

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere semestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01067

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neoclarityn - desloratadina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 181/2002).

EU/1/100/161/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale;
EU/1/100/161/002 5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/161/003 5 mg 3 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/161/004 5 mg 5 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/161/005 5 mg 7 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/161/006 5 mg 10 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/161/007 5 mg 14 compresse rivestite con film uso orale;
ET/1/100/161/008 5 mg 15 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/161/009 5 mg 20 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/161/010 5 mg 21 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/161/011 5 mg 30 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/161/012 5 mg 50 compresse rivestite con film uso orale;
EU/1/100/161/013 5 mg 100 compresse rivestite con film uso orale.
Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neoclarityn desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1 comma 41, della legge n. 662, del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio

sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri tabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'accordo sottoscritto dalla ditta;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Neoclarityn - desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NEOCLARITYN - DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204015/E (in base 10), 11LBXH (in base 32);

5 mg 2 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204027 (in base 10), 11LBXV (in base 32);

5 mg 3 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204039/E (in base 10), 11LBY7 (in base 32);

5 mg 5 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204041/E (in base 10), 11LBY9 (in base 32);

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204054/E (in base 10), 11LBYQ (in base 32);

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204066/E (in base 10), 11LBZ2 (in base 32);

5 mg 14 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204078/E (in base 10), 11LBZG (in base 32);

5 mg 15 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204080/E (in base 10), 11LBZJ (in base 32);

5 mg 20 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204092/E (in base 10), 11LBZW (in base 32);

5 mg 21 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204104/E (in base 10), 11LC08 (in base 32);

5 mg 30 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204116/E (in base 10), 11LC0N (in base 32);

5 mg 50 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204128/E (in base 10), 11LC10 (in base 32);

5 mg 100 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204130/E (in base 10) 11LC12 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Neoclarityn - desloratadina» è classfficata come segue:

5 mg 20 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035205095/E (in base 10), 11LCZ7 (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.664 pari a 6,54 euro (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato nella delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.900 pari a 10,79 euro (IVA inclusa).

La specialità medicinale è inserita nell'elenco di cui all'allegato 2 del provvedimento della Commissione unica del farmaco adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405.

Art. 3.

Il prezzo delle specialità medicinali Legederm, Mielogen e Taloxa autorizzate con procedura nazionale nelle confezioni di seguito indicate è modificato come segue:

Legederm lozione L. 9.000;

Legederm unguento L. 9.000;

Legederm crema L. 9.000;

Mielogen 1.5 Y 1 ml L. 120.000;

Mielogen 3 Y 1 ml L. 185.000;

Taloxa 40 cpr da 400 mg L. 124.000;

Taloxa 40 cpr da 600 mg L. 182.500;

Taloxa sosp. 600 mg 230 ml L. 221.000.

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere semestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01066

DECRETO 21 gennaio 2002.

Modificazione del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Norlevo».

IL DIRIGENTE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *h*, legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE relative ai medicinali»;

Visto il Regolamento n. 541/95 CEE;

Vista la legge del 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto AIC/UAC n. 510 del 26 settembre 2000, con il quale e stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Norlevo»;

Vista la sentenza del 2 luglio 2001, n. 8465/2001 del T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto dal Movimento per la vita italiano con il quale si ordina la modifica del foglio illustrativo della specialità medicinale «Norlevo»;

Vista la domanda presentata in data 6 novembre 2001, con la quale la ditta Società aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Amelia n. 70, Roma ha chiesto la modifica del foglio illustrativo in ottemperanza alla suddetta sentenza del T.A.R.;

Decreta:

Art. 1.

La modifica del foglio illustrativo nel capitolo 2, secondo paragrafo, della specialità medicinale NORLEVO, come di seguito indicata: «La contraccezione di emergenza è un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza, in caso di rapporto sessuale non protetto, bloccando l'ovulazione o impedendo l'impianto dell'ovulo eventualmente fecondato ...».

Art. 2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2002

Il dirigente: FABIANI

02A01058

ORDINANZA 23 gennaio 2002.

Proroga dei termini dell'ordinanza 30 marzo 2001 recante «Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e basso rischio».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49;

Ritenuta l'opportunità di prorogare al 30 giugno 2002 il termine del 31 dicembre 2001, previsto all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 2001, previsto all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001, è prorogato al 30 giugno 2002.

2. Entro il 31 marzo 2002, sulla base delle risultanze di un'apposita Conferenza di servizi, convocata dal commissario straordinario per l'emergenza BSE, sono emanate disposizioni per adeguare il contenuto dell'ordinanza 30 marzo 2001 alla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della salute, dell'ambiente e territorio e delle attività produttive.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 40

02A01203

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 dicembre 2001.

Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. operanti presso le C.C.I.A.A. per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979, con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il piano agricolo nazionale, recante, fra l'altro, direttive per il riconoscimento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, par. 1, lettera *g)* e l'allegato VI, lettera *j)* che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della commissione relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 13, comma 1, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonché il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimicofisici ed organolettici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

Visto l'art. 3, comma 10, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;

Visti i decreti con i quali sono state istituite le commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C, e/o a D.O.C.G. presso le competenti Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio 2002 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma compresa tra 10 e 20 euro (19.363 - 38.725 lire) per ogni campione prelevato e di una somma compresa

tra 0,10 e 0,15 euro (194 - 290 lire) per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per le spese di funzionamento delle commissioni.

Art. 2.

Nell'ambito dei margini fissati gli importi e le modalità di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabiliti con delibera della Camera di commercio competente per territorio.

Art. 3.

Alla fine di ogni anno ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura redige apposita relazione riguardante l'attività svolta dalle commissioni di degustazione ivi operanti, corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attività e le spese sostenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00645

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 gennaio 2002.

Definizione della dicitura per la identificazione del lotto delle conserve alimentari di origine vegetale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2002 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 2002, è costituita dalla lettera T seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A00816

DECRETO 16 gennaio 2002.

Autorizzazione all'organismo Rina S.p.a., in Genova, al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 gennaio 1998 di autorizzazione, in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emanato a nome dell'istituto Registro italiano navale, con sede legale in via Corsica, 12 - Genova;

Vista l'istanza del 22 giugno 1999 acquisita in atti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 12 luglio 1999, prot. n. 757.561, con la quale l'Organismo registro italiano navale - Genova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Considerato che con nota del 4 agosto 1999, prot. n. R/228, acquisita in atti di questo Ministero in data 17 agosto 1999, prot. n. 757.661, ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di aver deliberato la costituzione della società RINA S.p.a., con sede in via Corsica, 12 - Genova, cui ha conferito il complesso già organizzato per l'esercizio delle attività di classificazione, certificazione, accertamento, controllo, formazione, assistenza e ricerca nel settore marittimo e negli altri settori produttivi;

Tenuto conto che in merito al trasferimento, da parte di organismi notificati delle autorizzazioni, in presenza di conferimento di rami d'azienda ad altre società, anche alla luce di quanto regolamentato in materia di lavori pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, art. 15, comma 9, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

Vista la documentazione integrativa presentata dalla società RINA S.p.a. - Genova in data 20 ottobre 2001, prot. n. CEI/CMU/50880, recepita in atti di questo Ministero in data 22 ottobre 2001, prot. n. 785.609, dalla quale si evince che i requisiti posseduti dalla società RINA S.p.a. sono gli stessi a suo tempo verificati in possesso dell'istituto Registro italiano navale ai fini dell'emissione del decreto ministeriale del 28 gennaio 1998 di autorizzazione, in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, così come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo RINA S.p.a., con sede in via Corsica, 12 - Genova, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

2. All'organismo RINA S.p.a. - Genova resta attribuito quale numero di identificazione il n. 474, già precedentemente assegnato dalla Commissione europea all'istituto Registro italiano navale.

3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche e straordinarie effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata l'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A00960

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della società cooperativa «A.R.F. Sanzo», in Terranova da Sibari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della coopera-

zione della società cooperative e le loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 9684 del 7 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa A.R.F. Sanzo, con sede in Terranova da Sibari, costituita per rogito notaio dott. Cirianni Francesco in data 14 giugno 1955 viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1997/1998 e 1999/2000.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00972

DECRETO 19 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo trasporti, unità di Genova, Milano e Napoli. (Decreto n. 30492).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge del 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge del 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge del 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Ansaldo trasporti, dal 1° maggio 2001 Ansaldo Breda S.p.a. - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 marzo 2001, e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 20 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 gennaio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Ansaldo Trasporti dal 1° maggio 2001 Ansaldo Breda S.p.a., con sede in Napoli, unità di:

Genova - per un massimo di 19 unità lavorative;

Milano - per un massimo di 15 unità lavorative;

Napoli - per un massimo di 42 unità lavorative.

Per il periodo dal 20 maggio 2000 al 19 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2000 con decorrenza 20 maggio 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 maggio 2001 per le unità di:

Genova - per un massimo di 18 unità lavorative;

Napoli - per un massimo di 34 unità lavorative;

Milano - per un massimo di 12 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00326

DECRETO 19 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine ortopediche Rizzoli, unità di Ancona, Bari e Bologna filiale - sede. (Decreto n. 30493).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge del 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge del 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge del 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Officine ortopediche Rizzoli - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 7 maggio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19 giugno 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Officine ortopediche Rizzoli, con sede in Bologna - unità di:

Ancona - per un massimo di due unità lavorative;

Bari - per un massimo di sei unità lavorative;

Bologna filiale - sede - per un massimo di diciotto unità lavorative, per il periodo dal 19 dicembre 2000 al 18 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 18 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00327

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., unità di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. (Decreto n. 30494).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge del 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi, 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. SO.GE.SER. inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 31 ottobre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 2001, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° ottobre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanli - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti nei servizi di appalto delle ferrovie dello stato applicato a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentatrè unità, di cui sedici a Reggio Calabria e diciassette a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) su un organico complessivo di trentacinque unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego.

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari unità di:

Reggio Calabria;

Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 28 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentatrè unità, di cui sedici a Reggio Calabria e diciassette a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - su un organico complessivo di trentacinque unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.-SER., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00328

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom CGS - gruppo Alstom, unità di Monza. (Decreto n. 30495).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge del 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 233;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Alstom CGS - gruppo Alstom inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 6 agosto 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 4 giugno 2001, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 11 giugno 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di centoventiquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego.

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dall'11 giugno 2001 al 10 giugno 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom CGS - gruppo Alstom con sede in Monza (Milano) e unità di Monza per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di centoventiquattro unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom CGS, gruppo Alstom, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00329

DECRETO 19 novembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. RCS Editori - settore periodici, unità di Milano. (Decreto n. 30496).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge del 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. RCS Editori - settore periodici;

Visto il decreto direttoriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 40 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. RCS Editori - settore periodici, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 10 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00330

DECRETO 19 novembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. RCS periodici, unità di Milano. (Decreto n. 30497).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a RCS periodici;

Visto il decreto direttoriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 75 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. RCS periodici, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 20 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00331

DECRETO 19 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Aerospace, unità di Napoli. (Decreto n. 30498).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla, S.p.a. Magnaghi Aerospace, con sede in Milano, unità di Napoli, per un massimo di 60 unità lavorative per il periodo dal 2 marzo 1999 al 1° settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza 2 marzo 1999.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo dal 2 settembre 1999 al 1° marzo 2000, unità di Napoli, per un massimo di 43 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1999 con decorrenza 2 settembre 1999.

Art. 3.

Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 2, è prorogato per il periodo dal 2 marzo 2000 al 1° settembre 2000, unità di Napoli, per un massimo di 36 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 2000 con decorrenza 2 marzo 2000.

Art. 4.

Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, è prorogato per il periodo dal 2 settembre 2000 al 1° marzo 2001, unità di Napoli, per un massimo di 31 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 2000 con decorrenza 2 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00332

DECRETO 19 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB trasmissione e distribuzione (ABB T. e D. unità di Rebosio), unità di Lecco. (Decreto n. 30499).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB trasmissione e distribuzione (ABB T. e D. unità di Rebosio), tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 novembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 novembre 2001 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB trasmissione e distribuzione (ABB T. e D. unità di Rebosio), con sede in Milano, unità di Lecco, per un massimo di 37 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 1° novembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogata dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2001, per un massimo di 21 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 1° novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00333

DECRETO 19 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Powerco, unità di Brindisi. (Decreto n. 30500).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Powerco, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Powerco, con sede in Brindisi, unità di Brindisi, per un massimo di 69 unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 2001 con decorrenza 1° marzo 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002, unità di Brindisi, per un massimo di 68 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 2001, con decorrenza 1° settembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00334

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secosim in liquidazione, unità di Borgosatollo. (Decreto n. 30501).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Secosim in liquidazione, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secosim in liquidazione, con sede in Borgosatollo (Brescia), unità di Borgosatollo (Brescia), per un massimo di 36 unità lavorative per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 2001 con decorrenza 5 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00335

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MVO Gomma, unità di Sparone e Valperga. (Decreto n. 30502).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. MVO Gomma, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MVO Gomma, con sede in Ivrea (Torino), unità di Sparone (Torino), per un massimo di 107 unità lavorative, e Valperga (Torino), per un massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 2001 con decorrenza 2 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00336

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Techint, unità di Castellanza. (Decreto n. 30503).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Techint, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Techint, con sede in Milano, unità di Castellanza (Varese), per un massimo di 56 unità lavorative, per il periodo dal 20 agosto 2001 al 19 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 2001 con decorrenza 20 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00337

DECRETO 19 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna chimica organica ora Bormia S.p.a. in liquidazione, unità di Cengio. (Decreto n. 30504).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Acna chimica organica, ora Bormia S.p.a. in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 6 luglio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 20 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di rustrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna chimica organica, ora Bormia S.p.a. in liquidazione, con sede in Cengio (Savona), unità di Cengio (Savona) per un massimo di 67 unità lavorative, per il periodo dal 20 marzo 2001 al 19 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 2001 con decorrenza 20 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00338

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eucia, unità di Bozzolo, Cascina, Ciserano di Zingonia, Cologno Monzese (via Mascagni), Cologno Monzese (via Rossini), Livorno, Milano, Occhiobello, Orzinuovi, Pisa, Ravenna, S. Benedetto del Tronto, San Remo, Sermide, Teramo e Villafranca di Verona. (Decreto n. 30505).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 78, comma 15, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto, per l'anno 2001 l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità di cui al sopracitato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 28 maggio 2001, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 78, comma 15, lettera *A)*, della legge n. 388/2000, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001, registro n. 4, foglio n. 362;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 294 del 17 maggio 2001 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Eucia;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 maggio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eucia, sede in Milano, unità in: Bozzolo (Mantova) per un massimo di 4 unità lavorative, Cascina (Pisa) per un massimo di 3 unità lavorative, Ciserano di Zingonia (Bergamo) per un massimo di 1 unità lavorativa, Cologno Monzese (via Mascagni) per un massimo di nove unità lavorative, Cologno Monzese (via Rossini) per un massimo di 7 unità lavorative, Livorno per un massimo di 5 unità lavorative, Milano per un massimo di 3 unità lavorative, Occhiobello (Rovigo) per un massimo di 3 unità lavorative, Orzinuovi (Brescia) per un massimo di 3 unità lavorative, Pisa per un massimo di 3 unità lavorative, Ravenna per un massimo di 2 unità lavorative, S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per un massimo di 4 unità lavorative, San Remo (Imperia) per un massimo di 5 unità lavorative, Sermide (Mantova) per un massimo di 1 unità lavorativa, Teramo per un massimo di 5 unità lavorative, Villafranca di Verona (Verona) per un massimo di 4 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 2001 al 17 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00339

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Immobiliare 2000, unità di San Giusto Canavese. (Decreto n. 30506).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 269 del 14 agosto 2001 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Immobiliare 2000;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 agosto 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Immobiliare 2000, sede in Vinovo (Torino), unità in San Giusto Canavese (Torino) per un massimo di 32 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 agosto 2001 al 20 agosto 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00340

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.I.T.A.P., unità di Desio. (Decreto n. 30507).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 217 del 22 dicembre 2000 pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. L.I.T.A.P.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° luglio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.I.T.A.P., sede in Desio (Milano), unità in Desio (Milano) per un massimo di 13 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00341

DECRETO 28 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Miniato», in Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, che così dispone: «le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 8 della legge 31 novembre 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Considerato che l'ultimo bilancio approvato e depositato presso la Cancelleria del tribunale di Siena da parte della cooperativa edilizia «San Miniato», con sede in Siena, via Costa dell'Incrociata n. 12, è riferito all'anno 1984;

Considerato il giudizio conclusivo del verbale d'ispezione ordinaria, effettuata in data 6 dicembre 2001 da una revisione dell'AGCI - Associazione generale cooperative italiane, nei confronti della società cooperativa menzionata;

Ritenuto di dover procedere allo scioglimento della società cooperativa sopra indicata perché:

1) non sono stati depositati i bilanci d'esercizio fin dall'anno 1985;

2) non ha mai compiuto attività di gestione;

3) non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «San Miniato», con sede in Siena, via Costa dell'Incrociata n. 12, costituita con rogito notaio dott. Alberto Bartalini Bigi in data 30 giugno 1972, repertorio n. 18214, posizione n. 666/121293, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 28 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BERLOCO

02A00817

DECRETO 4 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Meloria a r.l.», in Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale Autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa sotto indicata le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Meloria a r.l.», con sede in Pisa, via Milazzo 2/b fraz. Marina di Pisa, costituita per rogito dott. Alfredo Landini, repertorio n. 260669/7674 in data 3 giugno 1981 registro società n. 7033, tribunale di Pisa, posizione n. 1114/185732.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 4 gennaio 2002

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

02A00795

DECRETO 4 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marina 2000» a r.l., in Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale Autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa sotto indicata le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Marina 2000» a r.l., con sede in Pisa, via Litoranea n. 5, fraz. Marina di Pisa, costituita per rogito dott. Emilio Luccarelli, repertorio n. 12454 in data 3 dicembre 1986, registro società n. 11401, tribunale di Pisa, posizione n. 1247/224998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 4 gennaio 2002

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

02A00796

DECRETO 10 gennaio 2002.

Nomina di un membro supplente in rappresentanza della UIL di Savona in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la lettera del sig. Claudio Bavastro, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della sopra menzionata Commissione provinciale;

Vista la nota del 14 dicembre 2001 della UIL di Savona, con cui viene designato, in sostituzione del sig. Claudio Bavastro, dimissionario, il sig. Ugo Minicozzi, quale membro supplente della suddetta Commissione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Ugo Minicozzi è nominato membro supplente in rappresentanza della UIL di Savona in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 10 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: SAVOIA

02A00929

DECRETO 15 gennaio 2002.

Annullamento del decreto di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Omnia a r.l.», in Tolentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto il proprio decreto del 12 dicembre 2001, con il quale veniva disposta la cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa Omnia a r.l., ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Considerato che il suddetto provvedimento è stato erroneamente emesso poiché la società cooperativa Omnia aveva regolarmente provveduto al pagamento del contributo dovuto per le ispezioni ordinarie ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47, come da copia del bollettino di pagamento pervenuta a questa Direzione provinciale del lavoro soltanto successivamente alla data del decreto di cancellazione, il 27 dicembre 2001;

Ritenuto pertanto di doversi procedere all'annullamento del succitato decreto dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

l'annullamento del decreto dirigenziale 12 dicembre 2001 di cancellazione dal registro prefettizio.

Macerata, 15 gennaio 2002

Il direttore provinciale: BUCOSSI

02A00925

DECRETO 15 gennaio 2002.

Nomina di un membro supplente della Commisione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Visto il decreto n. 304 del 18 maggio 1978, con il quale si nominava membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione il rag. Susini Franco, quale rappresentante dei datori di lavoro;

Vista la lettera del 19 dicembre 2001 con la quale il rag. Susini Franco rassegna le proprie dimissioni;

Vista la lettera del Collegio costruttori n. 791/Dir. del 19 dicembre 2001 con la quale viene designato il geom. Zanframundo Francesco quale membro supplente in sostituzione del dimissionario rag. Susini Franco;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro dimissionario;

Decreta:

Il geom. Zanframundo Francesco è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del rag. Susini Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 15 gennaio 2002

Il direttore provinciale: SAVINELLI

02A00939

DECRETO 17 gennaio 2002.

Nomina di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974, e n. 11 del 9 luglio 1972, rispettivamente istiutivi della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Viste le lettere del 9 gennaio 2002 e del 16 gennaio 2002 della UIL-Unione italiana del lavoro, sede provinciale di Varese con la quale è stata desiganta la signora Montani Milena membro supplente, nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese, in sostituzione della signora Gaspari Monica dimissionaria;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La signora Montani Milena, nata a Legnano (Milano) il 17 gennaio 1965 e residente a Rescaldina (Milano) in via F. Toti n. 37 è nominata membro supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese, quale rappresentante della UIL-Unione italiana del lavoro, sede provinciale di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 17 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BUONOMO

02A00937

DECRETO 17 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Serricola Baroniese a r.l.» con sede in Orosei (Nuoro), costituita in data 23 giugno 1972, rogito notaio Serra, repertorio n. 99250, registro società n. 591 del tribunale di Nuoro, BUSC: n. 662/124630;

2) società cooperativa «Mistral a r.l.», con sede in San Teodoro (Nuoro), costituita in data 29 luglio 1997, rogito notaio Goveani, repertorio n. 5330, registro imprese n. 79189/1997 del registro delle imprese di Nuoro; BUSC: n. 1566/280465;

3) società cooperativa «Cuccuru e Janas a r.l.» con sede in Siniscola (Nuoro), costituita in data 11 febbraio 1998, rogito notaio Lomonte, repertorio n. 1933, registro imprese n. 4427/1998 del registro delle imprese di Nuoro; BUSC: n. 1591/280869;

4) società cooperativa «L'Onda a r.l.» con sede in Orosei (Nuoro), costituita in data 22 settembre 1998, rogito notaio Lomonte, repertorio n. 2600, registro imprese n. 14154/1998 del registro delle imprese di Nuoro; BUSC: n. 1617/284462;

5) società cooperativa «Progetto Ambiente a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 12 giugno 1986, rogito notaio Mazza, repertorio n. 4881, registro società n. 1985 del tribunale di Nuoro; BUSC: n. 1625/284470;

6) società cooperativa «Centro Revisioni Autoveicoli a r.l.» con sede in Sadali (Nuoro), costituita in data 5 gennaio 1999, rogito notaio Andreani, repertorio n. 1898, registro imprese n. 5898/1999 del registro delle imprese di Nuoro; B.U.S.C.: n. 1632/286059.

Nuoro, 17 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: MURA CHERCHI

02A01196

DECRETO 17 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Progetto Verde Argento a r.l.», in Ierzu.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa sociale «Progetto verde argento a r.l.» con sede in Ierzu (Nuoro), costituita in data 31 ottobre 1991, rogito notaio Castiglia, repertorio n. 21447, registro società n. 1152 del tribunale di Lanusei, BUSC: n. 1477/257897.

Nuoro, 17 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: MURA CHERCHI

02A01196

DECRETO 17 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Unione S.C.F. Società cooperativa a r.l.», in Macomer.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sottoelencata, dai quali emerge che la cooperativa suddetta si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Unione S.C.F. Società cooperativa a r.l.» con sede in Macomer (Nuoro), costituita in data 14 gennaio 1982, rogito notaio Fele, repertorio n. 42435, registro società n. 2256 del tribunale di Oristano, BUSC: n. 1138/190162.

Nuoro, 17 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: MURA CHERCHI

02A01198

DECRETO 18 gennaio 2002.

Nomina dei rappresentanti delle commissioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge che al comma 3 prevede le tre commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S., per l'esame dei ricorsi relativi alle prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e alle prestaziani di maternità per tali lavoratori;

Visto il proprio decreto n. 790 del 19 gennaio 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che ai sensi delle precitate disposizioni i quattro membri previsti per ciascuna di dette commissioni debbono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative operanti in provincia;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni:

ANVA - Confesercenti;

Artigianato Trevigiano C.A.S.A.;

Associazione commercio turismo e servizi;

Confartigianato della marca trevigiana;

Confederazione italiana agricoltori;

Confederazione nazionale dell'artigianato;

Federazione coltivatori diretti;

Sindacato autonomo mezzadri;

Unione generale coltivatori;

Unione provinciale artigiani;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Considerato che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni, risultano più rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Federazione coltivatori diretti;

Confederazione italiana agricoltori;

Unione generale coltivatori;

per gli artigiani:

Confartigianato della marca trevigiana;

Confederazione nazionale dell'artigianato;

Artigianato trevigiano C.A.S.A.;

Unione provinciale artigiani;

per gli esercenti attività commerciali:

Associazione commercio, turismo e servizi;

Anva - Confesercenti;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindali;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle tre speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

a) per la speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni i signori:

Freschet Leonardo, designato dalla federazione provinciale coltivatori diretti;

De Col Carla, designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti;

Moro Alessandra, designato dalla Confederazone italiana agricoltori;

Barison Sergio, designato dall'Unione generale coltivatori;

b) per la speciale commissione per gli artigiani, i signori:

Favrin Giovanni, designato dalla Confartigianato della marca trevigiana;

Martin Sandro, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Garufi Luisa, designata dalla CASA - Artigianato trevigiano;

Bonazza Adriano, designato dall'Unione provinciale artigiani di Treviso;

c) per la speciale commissione per gli esercenti attività commerciali, i signori:

Gobbo Pietro, designato dall'ASCOM di Treviso;

Colleoni Luciano, designato dall'ASCOM di Treviso;

Favarato Alberto, designato dall'ASCOM di Treviso;

Bertelli Dorino, designato dall'ANVA - Confesercenti.

Dette commissioni saranno presiedute rispettivamente da:

Oriano Bonet,

Danilo Forlin,

Luca Bertuola,

e composte inoltre da:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Treviso;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Treviso;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Treviso.

Dette commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, ricostituito con decreto n. 790 del 18 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 18 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

02A00797

DECRETO 18 gennaio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, parte in cui modifica l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 659 del 17 dicembre 1997, concernente il rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sua ricostituzione, essendo decorso il quadriennio di carica;

Provveduto in vai preventiva, sulla base dei dati in possesso dell'ufficio ed interpellate le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione così come segue dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nei settori economici interssati all'attività dell'Istituto, in relazione all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia, ritenendo, comunque, di dover assicurare la rappresentanza datoriale di tutti i settori produttivi in aderenza allo spirito della composizione dell'organo come innovato dall'art. 44 della legge n. 88/1989 (riduzione dei rappresentanti dei datori di lavoro da 6 a 4), alla consistenza numerica e al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate, al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio d'amministrazione dell'Istituto:

lavoratori dipendenti:

sei, industria/artigianato di cui uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

tre, terziario;

due, agricoltura;

datori di lavoro:

uno, agricoltura;

uno, industria;

uno, terziario;

lavoratori autonomi:

uno, agricoltura;

uno, artigianato;

uno, commercio.

Considerato che ai sensi delle precitate disposizioni, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia, che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali operanti nella provincia:

per lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Conferazione sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL);

Federmanager - Associazione dirigenti aziende industriali;

Sindacato autonomista federalista Veneto (SAV);

Unione generale del lavoro (UGL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

per i datori di lavoro:

Artigianato Trevigiano C.A.S.A.;

Associazione bancaria italiana;

Associazione commercio, turismo e servizi;

Associazione nazionale costruttori edili;

Confartigianato della marca trevigiana;

Confederazione italiana agricoltori;

Confederazione nazionale artigianato;

Confesercenti;

Federazione coltivatori diretti;

Unindustria;

Unione generale coltivatori;

Unione provinciale agricoltori;

Unione provinciale artigiani;

per i lavoratori autonomi:

ANVA - Confesercenti;

Artigianato trevigiano C.A.S.A.;

Associazione commercio, turismo e servizi;

Confartigianato della marca trevigiana;

Confederazione italiana agricoltori;

Confederazione nazionale artigianato;

Federazione coltivatori diretti;

Sindacato autonomo mezzadri;

Unione generale coltivatori;

Unione provinciale artigiani;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predetta organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Considerato che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni, risultano più rappresentative le seguenti organizzazione sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Confederazione generale italiana lavoratori (CGIL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Unione generale del lavoro (UGL);

Federmanager - Associazione dirigenti aziende industriali;

per i datori di lavoro:

Unione provinciale agricoltori (Confagricoltura);

Unindustria (Confindustria);

Associazione commercio, turismo e servizi (Confcommercio);

per i lavoratori autonomi:

Federazione provinciale coltivatori diretti (Coldiretti);

Confartigianato della marca trevigiana (Confartigianato);

Associazione commercio, turismo e servizi (Confcommercio);

Viste le comunicazioni di designazione dei propri rappresentanti effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il comitato provinciale I.N.P.S. è ricostituito come segue:

a) rappresentanti dei lavoratori:

De Marco Roberto, designato dalla segreteria provinciale CGIL;

Bettin Paolo, designato dalla segreteria provinciale CGIL;

Cibin Elio, designato dalla segreteria provinciale CGIL;

Guarducci Andrea, designato dalla segreteria provinciale CGIL;

Rasera Bruno, designato dalla segreteria provinciale CISL;

Quinto Giuseppe, designato dalla segreteria provinciale CISL;

Vanzella Dino, designato dalla segreteria provinciale CISL;

Antole Giancarlo, designato dalla segreteria provinciale UIL;

Scanferlato Aldo, designato dalla segreteria provinciale UIL;

Masaro Pietro, designato dalla UGL-Venezia;

Tomasi Marcello, per i dirigenti d'azienda, designato dalla Federmanager di Treviso;

b) rappresentanti dei datori di lavoro:

Costantini Michele, designato dall'Unione provinciale agricoltori di Treviso;

Breda Gianpietro, designato dall'Unindustria Treviso;

Colleoni Luciano, designato dall'ASCOM di Treviso;

c) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Bonet Oriano, designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Treviso;

Forlin Danilo, designato dalla Confartigianato della marca trevigiana;

Bertuola Luca, designato dall'ASCOM di Treviso;

d) il direttore della direzione provinciale del lavoro di Treviso;

e) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Treviso;

f) il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Treviso.

Il comitato composto come sopra, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 18 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

02A00798

DECRETO 18 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Ecoconsulting - Gruppo di consulenza ambientale - Società cooperativa a r.l.», in Albenga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001 trasmesso con nota n. 2517 del 10 dicembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore: Ecoconsulting - Gruppo di consulenza ambientale - Società cooperativa a r.l., con sede in Albenga (Savona), viale Martiri della Libertà n. 16 - B.U.S.C. n. 1059/265174 - registro imprese n. 15988.

Savona, 18 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: SAVOIA

02A01202

DECRETO 21 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Antares '91 a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 luglio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Antares '91 a r.l.», con sede in Bari, n. pos. 7015/253964 costituita per rogito del notaio dott. Carmela Mongelli in data 19 aprile 1991, repertorio n. 5556, registro imprese n. 27667, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 21 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01199

DECRETO 21 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Giardino a r.l.», in Giovinazzo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 luglio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Il Giardino a r.l. con sede in Giovinazzo, n. pos. 7128/257314 costituita per rogito del notaio dott. Antonio Serrone in data 13 dicembre 1991, repertorio n. 64810, registro imprese n. 28583, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 21 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01200

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001.

Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. (1).661 del comune di Vibo Valentia aggiudicata alla soc. All Bets S.r.l.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI INTESA CON

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota, di intesa con il Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Dispone:

Art. 1.

La concessione n. (1).661 del comune di Vibo Valentia per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa aggiudicata alla soc. All Bets S.r.l. è decaduta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni del provvedimento.

La soc. All. Bets. S.r.l., aggiudicataria della concessione n. (1).661 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Vibo Valentia, ha partecipato alla relativa gara avvalendosi della disponibilità di un locale sito in comune diverso, in violazione dell'art. 2, comma primo, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998 e del decreto ministeriale 7 aprile 1999 di approvazione del piano di potenziamento della rete di raccolta delle scommesse ippiche.

Il locale con il quale ha concorso e si è aggiudicata la concessione n. 661 non è situato nel comune di Vibo Valentia così come previsto nel piano di potenziamento, bensì in un diverso comune per il quale non era prevista l'apertura di alcuna agenzia ippica.

La soc. Sport e Scommesse di Luigi Marchese e C. S.n.c., con i ricorsi n. 17776/99 e 4711/00 al T.A.R. del Lazio, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Ministero delle finanze 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 settembre 1999, n. 228, di aggiudicazione delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, nella parte in cui viene attribuita alla «All Bets» la concessione messa a bando per il comune di Vibo Valentia (n. 661), nonché di ogni atto a questo presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del provvedimento di ammissione della «All Bets» alla gara, della relativa aggiudicazione e della concessione conferitale.

Con le ordinanze n. 2971 e 2833/2000, il T.A.R. del Lazio sez. II, ha accolto l'istanza incidentale di sospensione e, in ottemperanza, è stato emanato il decreto interdirettoriale del 6 giugno 2000 che ha decretato la sospensione della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche n. 661 disposta a favore della All Bets S.r.l.

Con ordinanza n. 3392/2000, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di All Bets S.r.l. contro le ordinanze di sospensione del TAR.

Con sentenza n. 5802/01 del 7 febbraio 2001, pubblicata il 27 giugno 2001, il T.A.R. del Lazio sez. II, ha accolto i predetti ricorsi con la conseguenza che la concessione n. (1).661 relativa al comune di Vibo Valentia deve essere dichiarata decaduta.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a);*

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

scommesse ippiche;

decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni;

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77);

decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Modalità per la partecipazione al pubblico incanto per l'attribuzione di 671 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore generale
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

02A01201

DECRETO 7 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone per il giorno 31 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone per l'intera giornata del 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito della chiusura degli uffici postali e delle banche, prevista per il 31 dicembre 2001, per l'entrata in vigore dell'euro, il denaro liquido incassato dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone, non può essere riversato, con la conseguenza che, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative per eventuali furti che si potrebbero verificare, è stato ritenuto necessario procedere alla chiusura degli sportelli al pubblico nella medesima giornata del 31 dicembre 2001. Per tali motivi, l'Ufficio di cui al punto 1.1, non ha operato nel giorno sopra indicato.

La Procura generale della Repubblica di Catanzaro, preventivamente informata dall'ufficio in parola, con provvedimento del 13 dicembre 2001 ha autorizzato la chiusura dell'Ufficio, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 13 dicembre 2001 con nota prot. n. 3262.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 7 gennaio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A01107

DECRETO 7 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia per l'intera giornata del 31 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia per l'intera giornata del 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito della chiusura degli uffici postali e delle banche, prevista per il 31 dicembre 2001, per l'entrata in vigore dell'euro, il denaro liquido incassato dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia, non può essere riversato, con la conseguenza che, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative per eventuali furti che si potrebbero verificare, è stato ritenuto necessario procedere alla chiusura degli sportelli al pubblico nella medesima giornata del 31 dicembre 2001. Per tali motivi, l'Ufficio di cui al punto 1.1, non ha operato nel giorno sopra indicato.

La Procura generale della Repubblica di Catanzaro, preventivamente informata dall'ufficio in parola, con provvedimento del 19 dicembre 2001 ha autorizzato la chiusura dell'ufficio, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 19 dicembre 2001 con nota prot. n. 3412.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 7 gennaio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A01108

BANCA D'ITALIA

REGOLAMENTO 29 gennaio 2002.

Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonché le modalità con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione;

Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede che, con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, secondo il quale la Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari finanziari vigilati e degli uffici postali;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, nel medesimo regolamento adottato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, alla determinazione dei criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari finanziari vigilati e degli uffici postali;

Sentito il garante per la protezione dei dati personali;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FUNZIONAMENTO DELL'ARCHIVIO

Art. 1.

Definizioni

Nel presente regolamento, si intende per:

a) «archivio»: l'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'art. 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386, composto dalla sezione centrale e dalle sezioni remote di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale;

b) «assegni e carte bloccati»: assegni e carte di pagamento dei quali l'ente trattario ovvero emittente abbia disposto, di iniziativa ovvero su richiesta, il divieto di utilizzo;

c) «decreto ministeriale»: il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458;

d) «ente responsabile»: ente concessionario del servizio di gestione dell'archivio e responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

e) «enti segnalanti privati»: le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento;

f) «fase temporale»: ciclo di funzionamento dell'archivio, secondo gli orari indicati nell'allegato «Tempi di funzionamento»;

g) «giorno operativo»: giorno lavorativo bancario secondo il calendario nazionale;

h) «manuale operativo»: manuale comprendente, per ciascun segmento, documenti nei quali sono indicate le istruzioni tecniche per il funzionamento del segmento medesimo;

i) «preavviso di revoca»: la comunicazione di cui all'art. 9-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

j) «revoca di sistema»: la revoca di cui all'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

k) «revoca aziendale»: la revoca disposta dal trattario fuori dai casi di revoca di sistema;

l) «segmento»: parte dell'archivio contenente i dati relativi alle medesime fattispecie di segnalazione;

m) «segnalazione completa»: il flusso informativo reso dagli enti segnalanti alla sezione centrale dell'archivio, quando tutti i dati che lo costituiscono sono inseriti negli appositi campi in modo conforme a quanto previsto dal manuale operativo;

n) «sezione centrale»: la sezione dell'archivio presso la Banca d'Italia ovvero presso l'ente responsabile;

o) «sezione remota»: la sezione dell'archivio esistente presso gli enti segnalanti privati e presso i prefetti.

Art. 2.

Struttura dell'archivio

1. Nella sezione centrale sono contenuti tutti i segmenti individuati nell'allegato «Tempi di funzionamento»; nelle sezioni remote devono essere contenuti i segmenti necessari per l'assolvimento degli obblighi di consultazione dell'archivio.

2. I dati da iscrivere nell'archivio, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale, devono essere completi degli elementi specificati nel manuale operativo.

Art. 3.

Giorni di funzionamento dell'archivio

L'archivio è funzionante in tutti i giorni operativi secondo l'orario indicato nell'allegato «Tempi di funzionamento».

Art. 4.

Modalità di funzionamento dell'archivio

1. Il funzionamento dell'archivio si articola in tre fasi temporali. Nella prima fase, ciascun ente segnalante trasmette all'ente responsabile i dati di propria pertinenza. Nella seconda fase, l'ente responsabile invia il flusso di ritorno dei dati ricevuti nel corso della fase precedente agli enti segnalanti tenutari delle sezioni remote, che effettuano le operazioni di riscontro. Nella terza fase, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale, si realizza l'iscrizione dei dati nell'archivio e, quindi, la loro simultanea consultabilità presso la sezione centrale e presso quelle remote.

2. Per le attività di trasmissione e di ricezione dei dati, previste dalla prima e dalla seconda fase di cui al comma precedente, ciascun ente segnalante privato in conformità con le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, può avvalersi di altro ente segnalante privato a ciò delegato.

3. I giorni e gli orari relativi a ciascuna delle fasi di cui al comma 1 sono indicati nell'allegato «Tempi di funzionamento».

4. Fermo restando il momento di iscrizione nell'archivio dei dati relativi alle fattispecie di assegni emessi senza provvista e senza autorizzazione, resta salva, per la Banca d'Italia ovvero per l'ente responsabile, la possibilità di:

a) anticipare la conclusione delle fasi di cui al comma 3, allo scopo di accrescere l'efficienza dei meccanismi di funzionamento dell'archivio;

b) posticipare la conclusione delle fasi medesime, in presenza di comprovate necessità tecnico-operative.

5. Tenuto conto di quanto previsto nell'allegato «Tempi di funzionamento», il trattario indica nel preavviso di revoca la data dell'eventuale iscrizione della segnalazione in archivio.

Art. 5.

Completezza delle segnalazioni

1. La segnalazione di cui alla prima fase di funzionamento dell'archivio prevista dall'art. 4, comma 1, può essere utilmente effettuata e ricevuta solo se completa.

2. Qualora la segnalazione sia incompleta, essa viene respinta. L'ente segnalante, dopo le opportune integrazioni e modifiche, può effettuare una nuova segnalazione ed è responsabile dell'eventuale ritardo.

3. Fatto salvo il disposto dell'art. 20, qualora i dati inseriti nel campo relativo al codice fiscale del soggetto segnalato siano incongruenti, l'ente segnalante, sotto la propria responsabilità e in conformità con quanto previsto nel manuale operativo, può:

a) indicare fin dall'inizio che la segnalazione deve essere comunque accettata dall'ente responsabile;

b) proporre una nuova segnalazione di contenuto uguale a quella eventualmente respinta indicando che essa deve essere comunque accettata dall'ente responsabile. Il ritardo nella iscrizione in archivio conseguente alla necessità della suddetta nuova segnalazione è imputabile all'ente segnalante.

4. La Banca d'Italia, ovvero l'ente responsabile, dispone la cancellazione e la rettifica dei dati dell'archivio soltanto su iniziativa dell'ente che ha originato la relativa segnalazione ovvero in attuazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o del garante per la protezione dei dati personali.

5. In caso di nuova segnalazione sostitutiva di una precedente che non consentiva l'identificazione del soggetto da revocare, i termini di efficacia della revoca di sistema decorrono dall'iscrizione della nuova segnalazione in archivio.

6. In caso di ritardata iscrizione dovuta a segnalazione tardiva, incompleta o con codice fiscale incongruo, nonché nel caso di nuova segnalazione di cui al comma precedente, l'ente segnalante cura sotto la propria responsabilità le necessarie comunicazioni ai soggetti interessati.

Capo II

ASSEGNI E CARTE DI PAGAMENTO

Art. 6.

Assegni senza provvista e senza autorizzazione

1. In caso di trasmissione telematica delle informazioni relative ad un assegno da parte dell'ente negoziatore del titolo all'ente trattario, quest'ultimo provvede ad effettuare i necessari controlli e a comunicarne l'esito all'ente negoziatore del titolo con le modalità ed entro il termine massimo previsto dagli accordi interbancari che disciplinano le relative procedure.

2. Per gli effetti di cui all'art. 9-*bis*, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, l'assegno si intende presentato al pagamento nel giorno di scadenza del termine massimo di cui al comma precedente.

3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per il preavviso di revoca, chi è in possesso del titolo procede senza indugio, ove richiesto, a trasmetterlo al trattario.

Art. 7.

Assegni non restituiti

1. Contestualmente alla segnalazione relativa a una revoca di sistema, il trattario segnala alla sezione centrale dell'archivio i dati relativi agli assegni non restituiti dal soggetto revocato, ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

2. Nello stesso giorno in cui un proprio correntista autorizzato a trarre assegni è iscritto in archivio da altro ente, il trattario segnala alla sezione centrale dell'archivio i dati relativi agli assegni non restituiti dal correntista medesimo.

3. Nello stesso giorno in cui dispone una revoca aziendale, il trattario segnala alla sezione centrale dell'archivio i dati relativi agli assegni non restituiti dal soggetto revocato.

Art. 8.

Revoche all'utilizzo di carte di pagamento

Gli emittenti carte di pagamento che revocano dall'utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell'archivio, per i rispettivi segmenti, i dati relativi alla carta medesima e alle generalità del titolare nello stesso giorno in cui è disposta la revoca.

Art. 9.

Assegni e carte di pagamento sottratti e smarriti

1. Gli enti segnalanti privati segnalano alla sezione centrale dell'archivio i dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o sottratti nello stesso giorno in cui ricevono dalla clientela la comunicazione di furto o di smarrimento; eguale segnalazione può essere prevista dal manuale operativo per gli assegni e le carte di pagamento bloccati per motivi diversi dalla sottrazione e dallo smarrimento.

2. Gli enti segnalanti privati comunicano alla clientela le modalità con le quali effettuare la comunicazione di furto o di smarrimento ovvero la segnalazione di blocco.

Titolo II

GESTIONE DELL'ARCHIVIO

Art. 10.

Sezione centrale

1. In caso di affidamento della gestione dell'archivio a un ente responsabile, questo, oltre al rispetto delle necessarie misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in applicazione dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è tenuto ad adottare ogni ulteriore misura necessaria per la sicurezza nel trattamento dei dati e per l'affidabilità, l'efficienza e la continuità del servizio; anche a tal fine, la Banca d'Italia individua specifici livelli di servizio coerenti con l'esigenza di garantire il corretto funzionamento dell'archivio e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

2. L'ente responsabile e la Banca d'Italia possono consultare i dati inseriti in archivio per l'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza.

3. L'ente responsabile registra le persone fisiche che accedono, in nome e per conto dello stesso ente responsabile, degli enti segnalanti o della Banca d'Italia a risorse controllate dal sistema informatico, tenendo altresì traccia della data e dell'oggetto dell'accesso medesimo.

Art. 11.

Sezioni remote

1. Gli enti segnalanti privati sono tenuti a garantire che le sezioni dell'archivio che risiedono presso di essi presentino un adeguato livello di efficienza e di sicurezza, rispondendo del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati. Le consultazioni delle sezioni remote sono registrate secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1.

2. Gli enti segnalanti privati, in base alla propria struttura tecnica e organizzativa, adottano processi di gestione della sicurezza del sistema informativo coerenti con l'esigenza di garantire la funzionalità e l'efficienza dell'archivio, tenendo anche conto di quanto indicato nell'allegato «Sicurezza del sistema informativo» e di eventuali ulteriori indicazioni della Banca d'Italia.

Titolo III

MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI

Art. 12.

Modalità di consultazione

1. Ogni consultazione effettuata dagli enti segnalanti privati e dai prefetti deve essere dagli stessi registrata in modo tale che ne risultino certi la persona fisica che la pone in essere, l'oggetto e la data e che i suddetti dati non possano essere alterati.

2. L'autorità giudiziaria consulta direttamente i dati contenuti nella sezione centrale dell'archivio. La sezione centrale registra tali accessi in modo tale che ne risultino certi l'oggetto e la data; l'autorità giudiziaria tiene traccia degli accessi medesimi in modo tale che ne risultino certi la persona fisica che li pone in essere, l'oggetto e la data.

Art. 13.

Accesso dell'interessato

Il soggetto interessato, o la persona da esso delegata, accede ai dati contenuti nell'archivio che lo riguardano tramite gli enti segnalanti privati che forniscono il servizio di consultazione o tramite le Filiali della Banca d'Italia.

Art. 14.

Accesso ai dati non nominativi

In presenza di un interesse connesso con l'utilizzo degli assegni e delle carte di pagamento, è possibile accedere ai dati non nominativi contenuti nell'archivio presso gli enti segnalanti privati che offrono tale servizio e presso le Filiali della Banca d'Italia.

Art. 15.

Scadenza delle iscrizioni

1. Le segnalazioni contenenti dati identificativi personali restano iscritte in archivio secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale.

2. I dati non nominativi inseriti in archivio a seguito di sottrazione, smarrimento, mancata restituzione ovvero blocco di un modulo di assegno restano iscritti in archivio per il periodo di dieci anni.

3. I dati non nominativi inseriti in archivio a seguito di sottrazione, smarrimento, revoca ovvero blocco di una carta di pagamento restano iscritti in archivio per il periodo di due anni.

TITOLO IV

TARIFFE

Art. 16.

Determinazione delle tariffe

L'ente responsabile tariffa i servizi resi, nell'ambito della gestione dell'archivio, alle banche, agli uffici postali e agli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento in conformità con i criteri di cui all'art. 17.

Art. 17.

Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe applicate dall'ente responsabile sono tali da recuperare i costi complessivamente sostenuti e sono comprensive di un margine di profitto congruo.

2. La tariffazione deve preservare condizioni di uguaglianza tra gli enti segnalanti privati. A tal fine essa prevede:

a) una parte fissa, determinata in ragione della partecipazione al sistema di funzionamento dell'archivio, eventualmente maggiorata per il caso in cui l'attività di consultazione possa non essere associata a quella di segnalazione;

b) una parte variabile, che tiene conto del ruolo di ciascun ente nell'ambito del sistema medesimo, determinata in ragione direttamente proporzionale alla sua rilevanza operativo-dimensionale, anche in termini di flussi informativi trattati.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'ente responsabile può altresì tenere conto delle soluzioni tecnico-organizzative adottate e prevedere forme ridotte di tariffazione per gli enti segnalanti che si avvalgono di altri enti segnalanti ai sensi dell'art. 4, comma 2.

4. L'ente responsabile assicura la trasparenza delle tariffe applicate a fronte dei servizi resi.

5. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri per la determinazione delle tariffe, l'ente responsabile è tenuto ad effettuare e a dare conto della corretta disaggregazione e imputazione dei costi sostenuti.

6. L'ente responsabile verifica annualmente la necessità di adeguare le tariffe all'effettivo andamento dei costi, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e di eventuali economie di produzione. L'ente responsabile rende conto della tariffazione e dell'eventuale adeguamento periodico delle tariffe, nonché dei fattori a tal fine presi in considerazione, in un'apposita relazione annuale alla Banca d'Italia; al ricorrere di eventi straordinari e imprevedibili, l'ente responsabile può adeguare le tariffe dandone preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.

TITOLO V

CONTROLLI

Art. 18.

Sorveglianza sull'attività dell'ente responsabile

1. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 del Testo unico bancario, controlla che la gestione dell'archivio da parte dell'ente responsabile sia improntata a princìpi di affidabilità ed efficienza e sia conforme alle norme del presente regolamento e alle disposizioni che regolano la materia.

2. L'ente responsabile definisce uno specifico «piano di qualità» per l'erogazione del servizio, in conformità con gli standard internazionali di riferimento e con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può richiedere all'ente responsabile dati e informazioni, nonché la trasmissione, anche periodica, e l'esibizione di ogni documento ritenuto necessario. L'ente responsabile invia alla Banca d'Italia, secondo i tempi e le modalità definiti da quest'ultima, apposite relazioni sull'attività svolta, nonché le informazioni e i dati previsti dalle norme che disciplinano l'affidamento della gestione dell'archivio alla Banca d'Italia.

Art. 19.

Controlli sugli enti segnalanti privati

La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di Vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sui sistemi di pagamento previste dal Testo unico bancario, verifica il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, delle relative disposizioni di attuazione e di ogni altra norma connessa da parte degli enti segnalanti privati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Acquisizione del codice fiscale

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente regolamento, gli enti segnalanti privati richiedono il codice fiscale ai clienti non residenti che intratten-

gono con essi convenzioni di assegno, che siano titolari di una carta di pagamento emessa dagli stessi, ovvero che richiedono la stipula di tali convenzioni.

2. Nelle more dell'acquisizione di cui al comma 1, la segnalazione di revoca si intende completa anche in mancanza del codice fiscale.

Art. 21.

Disposizioni allegate

1. Le disposizioni contenute nell'allegato «Tempi di funzionamento» e nell'allegato «Sicurezza del sistema informativo» formano parte integrante del presente regolamento e, unitamente ad esso, sono pubblicate sul sito Internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it, nonché disponibili presso tutte le filiali della stessa Banca d'Italia.

2. In caso di difformità tra il testo pubblicato sul sito della Banca d'Italia e quello disponibile presso le filiali della stessa, fa fede il contenuto di quest'ultimo.

3. La Banca d'Italia può modificare e integrare le disposizioni di cui al comma 1 per esigenze di adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, al fine di assicurarne la funzionalità e l'efficienza. La Banca d'Italia rende pubbliche tali modifiche e integrazioni mediante appositi avvisi pubblicati sul suo sito Internet e resi disponibili presso le proprie Filiali per un congruo periodo di tempo.

Roma, 29 gennaio 2002

Il Governatore: FAZIO

ALLEGATO

TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Art. 1.

Segmenti dell'archivio

L'archivio è composto dai seguenti segmenti:

1) CAPRI (Centrale allarme procedura impagati), nel quale sono contenuti i dati relativi alle revoche dall'autorizzazione ad emettere assegni conseguenti alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

2) PASS (Procedura assegni sottratti e smarriti), nel quale sono contenuti i dati relativi ai moduli di assegni sottratti, smarriti, non restituiti e bloccati per altri motivi;

3) CARTER (Carte revocate), nel quale sono contenuti i dati nominativi relativi alle revoche dall'utilizzo delle carte di pagamento;

4) PROCAR (Procedura carte), nel quale sono contenuti i dati relativi alle carte di pagamento revocate, smarrite e sottratte;

5) ASA (Assegni sanzioni amministrative), nel quale sono contenuti i dati relativi alle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

6) ASP (Assegni sanzioni penali), nel quale sono contenuti i dati relativi alle sanzioni penali ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 2.

Segmento CAPRI

La trasmissione dei dati dagli enti segnalanti privati alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 11 del giorno T[1].

La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati ha luogo tra le ore 11 del giorno T e le ore 15 del giorno T+1. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento della Banca d'Italia, l'ente segnalante delegato invia i dati ricevuti dalla sezione centrale all'ente segnalante che di esso si avvale entro le ore 18 del giorno T+1.

Gli enti segnalanti privati effettuano le operazioni di riscontro sui dati ricevuti; l'iscrizione e i conseguenti effetti si determinano alle ore 00:00 del giorno T+2.

Il segmento è operativo nei giorni lavorativi bancari.

Art. 3.

Segmento PASS

La trasmissione dei dati dagli enti segnalanti alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 22 di ciascun giorno (giorno T[2]).

La divulgazione dei dati dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati può avvenire dalle ore 5 del giorno T alle ore 3 del giorno T+1.

Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento della Banca d'Italia, l'ente segnalante delegato invia i dati ricevuti dalla sezione centrale all'ente segnalante che di esso si avvale secondo quanto previsto negli accordi tra enti segnalanti e comunque entro le ore 5 del giorno lavorativo T+1.

I dati sono iscritti in archivio in concomitanza con la loro divulgazione.

Il segmento è operativo nei giorni lavorativi bancari e, facoltativamente per gli enti segnalanti, nella giornata del sabato, salvi i casi di festività nazionale.

Art. 4.

Segmento CARTER

La trasmissione dei dati dagli enti segnalanti privati alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 11 del giorno T[3].

La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati può aver luogo tra le ore 11 del giorno T e le ore 15 del giorno T+1. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento della Banca d'Italia, l'ente segnalante delegato invia i dati ricevuti dalla sezione centrale all'ente segnalante che di esso si avvale entro le ore 18 del giorno T+1.

L'iscrizione ha luogo alle ore 00:00 del giorno T+2.

Il segmento è operativo nei giorni lavorativi bancari.

Art. 5.

Segmento PROCAR

La trasmissione dei dati dagli enti segnalanti privati alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 11 del giorno T[4].

La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati può aver luogo tra le ore 11 del giorno T e le ore 15 del giorno T+1. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento della Banca d'Italia, l'ente segnalante delegato invia i dati ricevuti dalla sezione centrale all'ente segnalante che di esso si avvale entro le ore 18 del giorno T+1.

I dati sono iscritti in archivio in concomitanza con la loro divulgazione.

Il segmento è operativo nei giorni lavorativi bancari.

Art. 6.

Segmenti ASA e ASP

I tempi di funzionamento dei segmenti ASA e ASP verranno successivamente definiti ad integrazione del presente allegato e resi pubblici con le modalità previste dall'art. 21, comma 3, del regolamento della Banca d'Italia.

ALLEGATO

SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO

Ogni ente segnalante privato, oltre ad assicurare il rispetto delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in applicazione dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, deve definire e governare un processo per la gestione della sicurezza del sistema informativo dell'archivio (Centrale d'allarme interbancaria - CAI). Nell'ambito di tale processo l'ente segnalante privato deve intraprendere le seguenti azioni.

1) Definire le politiche per la sicurezza del sistema informativo della CAI.

2) Definire i confini del sistema informativo della CAI in termini di struttura organizzativa, collocazione fisica, risorse e tecnologie.

3) Analizzare adeguatamente i rischi in modo da identificare le minacce alle risorse, le vulnerabilità e gli impatti sull'ente segnalante privato e quindi determinare il livello di rischio globale.

4) Selezionare dall'elenco riportato in calce (realizzato utilizzando le specifiche ISO/IEC 17799:2000(E)[1] come riferimento) i controlli ritenuti appropriati. Tali controlli non sono esaustivi e ulteriori controlli possono essere individuati, per esempio attingendo alle già citate specifiche ISO/IEC 17799:2000(E).

5) Redigere un documento che spieghi le ragioni che hanno portato alla scelta di ogni singolo controllo selezionato, in termini di risorse da proteggere a fronte di minacce e vulnerabilità. In questo documento si devono anche indicare le ragioni che hanno indotto all'eventuale esclusione di alcuni controlli fra quelli riportati nel richiamato elenco.

Questi passi devono essere riesaminati periodicamente con cadenza definita dall'ente segnalante privato oppure in occasione di eventi significativi individuati dallo stesso. I passi identificati dai numeri 1), 2), 3), 5) devono essere, inoltre, opportunamente documentati.

La validità delle procedure adottate per realizzare i controlli selezionati deve essere verificata per valutarne la coerenza con le politiche aziendali di sicurezza e vagliarne l'adeguatezza tecnica. Le procedure in oggetto devono, inoltre, essere documentate in modo che risultino chiaramente le responsabilità e i principali ruoli delle funzioni e dei soggetti coinvolti. Il sistema informativo della CAI deve essere assoggettato a procedure di auditing.

I documenti sopra definiti devono essere:

prontamente disponibili;

periodicamente rivisti, coerentemente con le politiche di sicurezza dell'ente segnalante privato e immediatamente sostituiti in caso di obsolescenza;

gestiti con una procedura di controllo delle versioni.

L'ente segnalante privato è tenuto a conservare le evidenze relative all'applicazione dei controlli che dimostrino la conformità con i requisiti di sicurezza della CAI (per esempio: tracce di audit, autorizzazioni all'accesso logico e/o fisico, ecc.). Tali evidenze possono essere in formato cartaceo e/o elettronico, memorizzate e gestite in modo che siano prontamente disponibili e adeguatamente protette. L'ente stesso ha la responsabilità di definire e governare le procedure per identificare, gestire, conservare e distruggere tali evidenze che devono essere leggibili, identificabili e tracciabili rispetto alle attività a cui si riferiscono.

Elenco dei controlli suggeriti (i numeri identificativi corrispondono a quelli delle specifiche ISO/IEC 17799:2000(E)).

Questi controlli rappresentano un insieme minimo tratto dalle specifiche ISO/IEC 17799:2000(E). Essi non garantiscono la sicurezza della CAI, che dipende fortemente dall'ambiente tecnico e organizzativo in cui la procedura è inserita, bensì forniscono solo un insieme minimo di linee guida. Per questa ragione la maggior parte dei controlli previsti dalle specifiche ISO/IEC 17799:2000(E), pur essendo potenzialmente necessari per la sicurezza globale della procedura CAI, non sono espressamente menzionati in quanto non riguardano strettamente l'applicazione CAI ma l'intero ambiente elaborativo dell'ente segnalante privato[2]. In particolare quest'ultimo deve attivare opportuni presidi finalizzati ad assicurare:

una efficace e sicura gestione operativa dei flussi informativi fra strutture centrali e periferiche dell'ente stesso;

una chiara definizione e separazione di ruoli e responsabilità tra gestori delle risorse informative e utilizzatori delle stesse.

Con riferimento alle sezioni remote dell'archivio, ogni ente segnalante privato è tenuto a verificare che ogni flusso informativo ricevuto dall'ente responsabile sia perfettamente congruente con le segnalazioni inviate dallo stesso ente segnalante. In caso di incongruenza dei dati l'ente segnalante privato è tenuto ad attivarsi tempestivamente presso l'ente responsabile.

Per quanto riguarda la gestione delle operazioni e delle comunicazioni si dovrebbe far riferimento ai seguenti controlli:

- 8.1 Procedure operative e responsabilità;
  - 8.1.1 Procedure operative documentate;
  - 8.1.3 Procedure per la gestione degli incidenti;
  - 8.1.4 Separazione delle responsabilità;
  - 8.1.5 Separazione fra le funzioni di sviluppo e produzione;
  - 8.1.6 Gestione delle strutture esterne;
- 8.5 Gestione della rete;
  - 8.5.1 Controlli di sicurezza sulla rete;
- 8.6 Gestione e sicurezza dei supporti di memorizzazione;
  - 8.6.1 Gestione dei supporti informatici rimovibili;
  - 8.6.2 Eliminazione dei supporti di memorizzazione;
  - 8.6.3 Procedure di gestione delle informazioni.

Relativamente al controllo degli accessi si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti controlli:

- 9.1 Requisiti aziendali per l'accesso al sistema;
  - 9.1.1 Politiche per il controllo degli accessi;
  - 9.1.1.1 Politiche ed esigenze aziendali;
  - 9.1.1.2 Regole per il controllo degli accessi;
- 9.2 Gestione dell'accesso degli utenti;
  - 9.2.1 Registrazione degli utenti;
  - 9.2.2 Gestione dei privilegi;
  - 9.2.3 Gestione delle password d'utente;
  - 9.2.4 Revisione dei diritti di accesso degli utenti;
- 9.3 Responsabilità dell'utente;
  - 9.3.1 Uso delle password;
  - 9.3.2 Dispositivi dell'utente non sorvegliati;
- 9.5 Controllo degli accessi al sistema operativo;
  - 9.5.4 Sistema di gestione delle password;
  - 9.5.5 Uso dei servizi di sistema;
- 9.6 Controllo dell'accesso alle applicazioni;
  - 9.6.1 Restrizione dell'accesso alle informazioni;
- 9.7 Monitoraggio dell'accesso e dell'uso del sistema;
  - 9.7.1 Registrazione degli eventi;
  - 9.7.2 Monitoraggio dell'uso del sistema;
  - 9.7.2.1 Procedure e aree di rischio;
  - 9.7.2.2 Fattori di rischio;
  - 9.7.2.3 Registrazione e verifica degli eventi.

In relazione allo sviluppo e alla gestione dei sistemi si dovrebbero esaminare i seguenti controlli:

- 10.2 Sicurezza delle applicazioni;
  - 10.2.1 Autenticazione dei dati in input;
  - 10.2.2 Controllo delle elaborazioni interne;
  - 10.2.2.1 Aree di rischio;
  - 10.2.2.2 Controlli e verifiche;
- 10.5 Sicurezza dei processi di sviluppo e supporto;
  - 10.5.1 Procedure di controllo delle modifiche.

([1]) Per informazioni su tale norma ci si può rivolgere all'Ente nazionale italiano di unificazione - UNI.

([2]) Per esempio: politiche e organizzazione della sicurezza, classificazione di beni e risorse, sicurezza del personale, aree sicure, sicurezza degli apparati, protezioni contro software malizioso, scambio di informazioni e software, controllo degli accessi di rete, controllo degli accessi del sistema operativo, mobile computing e telelavoro, controlli crittografici, sicurezza nei processi di sviluppo e di supporto, gestione della business continuity, aderenza alla legislazione, revisione delle politiche di sicurezza e della conformità tecnica, system audit.

1) Per il giorno T si intende:

nel caso di revoca di sistema conseguente a emissione di assegno senza autorizzazione, il giorno lavorativo di segnalazione della revoca all'archivio;

nel caso revoca di sistema conseguente a emissione di assegno in difetto di provvista, il sessantunesimo giorno, purché lavorativo,

successivo alla scadenza del termine di presentazione al pagamento del titolo, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

2) Per il giorno T si intende il giorno in cui gli enti segnalati privati ricevono la comunicazione di furto, di smarrimento o di blocco per altri motivi, ovvero quello in cui si riscontra che un proprio correntista autorizzato a trarre assegni è stato iscritto in archivio da altro ente, ovvero si dispone una revoca aziendale.

3) Per giorno lavorativo T si intende il giorno in cui è disposta la revoca dall'utilizzo di una carta di pagamento.

4) Per giorno lavorativo T si intende il giorno in cui è disposta la revoca dall'utilizzo di una carta di pagamento.

02A01228

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2001. (Ordinanza n. 256).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza commissariale n. 230 del 27 marzo 2001 con la quale relativamente al sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 30 settembre 2001;

Viste le proprie ordinanze n. 244 del 29 maggio 2001 e n. 249 del 7 luglio 2001, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata ordinanza n. 230/2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna:

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 nel Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) ed una ipotesi di riparto delle stesse, per vari usi, sino al 31 dicembre 2001;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda agli enti gestori degli invasi di cui il consorzio di bonifica dell'Ogliastra ha richiesto, in variazione rispetto all'ipotesi formulata, una assegnazione dall'invaso di S. Lucia pari complessivamente a 1 Mmc, mentre il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha richiesto, in variazione rispetto all'ipotesi formulata, una assegnazione irrigua dal sistema Flumendosa pari a 4,1 Mmc nel periodo ottobre-dicembre 2001;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con la medesima nota sopracitata, ha espresso parere favorevole all'accoglimento sia della richiesta formulata dal Consorzio di bonifica dell'Ogliastra, che della richiesta del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale con la segnalazione, in riferimento a quest'ultima, che qualora gli afflussi al sistema nel corrente anno idrologico risultassero tali da non determinare il ripristino di una sufficiente scorta nel sistema per la regolazione pluriennale, le assegnazioni irrigue nel periodo autunno primaverile andranno a scapito dell'assegnazione di risorse nella stagione irrigua primaverile-estiva 2002;

Atteso che nel corso della riunione tenutasi presso l'ufficio del commissario governativo, i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna hanno condiviso il parere favorevole espresso dall'assessore di lavori pubblici;

Considerati la sopracitata proposta e gli esiti della riunione;

Ritenuto di dover reiterare i vincoli disposti per l'uso idropotabile dalle sopracitate ordinanze n. 230/2001 e 249/2001, al fine di garantire una scorta al 31 dicembre 2001 pari a circa nove mesi di erogazione potabile ridotta del 25%, con erogazione di massimo nove ore/giorno;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema Alto Flumendosa

1. Con effetto immediato è vincolato il volume disponibile negli invasi di Bau Muggeris e Santa Lucia e dei successivi deflussi naturali scolanti.

2. È riservato, nell'invaso di Bau Muggeris, un volume di risorsa idrica pari a 34,7 Mmc quale scorta per uso idropotabile a favore del Sistema Medio Flumendosa-Campidano.

3. Con effetto immediato è autorizzata l'erogazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 di 0,6 Mmc da Bau Muggeris per gli usi potabili ESAF e di 1,2 Mmc da Santa Lucia per gli usi civili ed industriali e di 1,8 Mmc per gli usi irrigui del Consorzio di bonifica dell'Ogliastra.

Art. 2.

Disposizioni relative al Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri Bau Pressiu

1. Con effetto immediato è vincolato, quale scorta per uso idropotabile, fino al 31 dicembre 2001 un volume pari a 38,5 Mmc disponibile nel Medio Flumendosa ed un volume pari a 3 Mmc disponibile nel serbatoio di Bau Pressiu.

2. L'orario di erogazione per uso potabile viene confermato in misura non superiore a nove ore/giorno.

3. Per gli usi industriali l'erogazione viene fissata in 1,1 Mmc/mese.

Art. 3.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Medio Flumendosa-Campidano-Cixerri

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri sono assegnati, ai vari usi, come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	21,7
Usi irrigui C.B.S.M.	4,1
Usi irrigui O.N.C.	0,1
Usi industriali CASIC	3,3
Rilasci ambientali, usi minori irrigui, industriali e perdite	3,0
Totale erogazione	32,2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il commissario governativo: FLORIS

02A00736

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Sistema Temo-Cuga-Bidighinzu. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002. Ente gestore: Consorzio di bonifica della Nurra. (Ordinanza n. 257).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza commissariale n. 238 del 27 marzo 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo di volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 238/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna:

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 ed una ipotesi di assegnazione ai vari usi per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che il volume invasato al 15 settembre 2001 consente, con l'ipotesi di assegnazione formulata nella suddetta scheda, il mantenimento della scorta potabile fissata con la sopracitata ordinanza n. 238/2001 (21,6 Mmc quale scorta potabile pari al fabbisogno civile di circa nove mesi) anche nel caso di afflussi nulli nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso, il consorzio di bonifica della Nurra il quale ha evidenziato che i consumi dal Sistema Temo-Cuga nel periodo marzo-settembre sono stati inferiori di circa 10 Mmc rispetto ai volumi asseganti ed in considerazione di ciò ha chiesto di poter utilizzare detto volume nel periodo 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta formulata dal Consorzio di bonifica della Nurra, anche in considerazione dei lavori in corso sulla galleria Temo-Cuga;

Atteso che nel corso della riunione tenutasi in data 9 ottobre 2001 presso l'ufficio del commissario governativo, i componenti di espressione regionale della commissione scientifica hanno condiviso il parere favorevole espresso dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di dover reiterare i vincoli disposti per l'uso idropotabile dalla sopracitata ordinanza n. 238/2001 e 249/2001, al fine di garantire al 28 febbraio 2001 una scorta idropotabile pari al fabbisogno civile di circa circa nove mesi;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema del Temo-Cuga-Bidighinzu

Con effetto immediato 21,6 Mmc del volume disponibile nel Sistema Temo-Cuga Bidighinzu è vincolato fino al 28 febbraio 2002 quale scorta per gli usi potabili.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema Temo-Cuga-Bidighinzu

Dal 1° ottobre al 28 febbraio 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema Temo-Cuga-Bidighinzu sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	12,00
Usi irrigui	10,00
Totale erogazione dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002	22,00

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il commissario governativo: FLORIS

02A00737

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Sistema del Govossai-Olai. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 gennaio 2002. Ente gestore: Consorzio Acquedotto Govossai. (Ordinanza n. 258).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 242 del 27 marzo 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 234/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 ed una ipotesi di riparto delle stesse per il periodo dal ottobre 2001 al 31 gennaio 2002;

Atteso che il volume invasato al 15 settembre 2001 consente l'alimentazione potabile senza restrizioni fino al 31 gennaio 2002 anche in assenza di affiussi ai serbatoi, la scheda prevede di non disporre nell'immediato restrizioni all'erogazione potabile salvo verifica di tale eventualità a fine novembre 2001, in relazione all'andamento degli affiussi del periodo ottobre-dicembre;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, con nota prot. n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso che non ha formulato richieste in merito;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema del Govossai-Olai

Per le motivazioni di cui in premessa non viene imposta nessuna restrizione nell'erogazione potabile.

Quanto sopra disposto verrà sottoposto a verifica alla fine del mese di novembre 2001, in relazione all'andamento degli afflussi che si registreranno nel periodo ottobre-novembre 2001.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il commissario governativo: FLORIS

02A00738

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002. Ente gestore: Consorzio di bonifica del Cixerri. (Ordinanza n. 259).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 236 del 27 marzo 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 236/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna:

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 novembre 2001 ed una ipotesi di riparto dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che il volume invasato al 15 novembre 2001 consente, con l'ipotesi di assegnazione formulata nella suddetta scheda, il mantenimento della scorta fissata con la sopracitata ordinanza n. 236/2001 (3,3 Mmc di cui 1,5 quale scorta potabile pari al fabbisogno civile di circa 9 mesi e 1,8 Mmc quale scorta pluriennale irrigua) anche nel caso di afflussi nulli nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota protocollo n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso il quale non ha formulato richieste;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di voler reiterare i vincoli disposti per l'uso idropotabile della sopracitata ordinanza n. 236 del 27 marzo 2000, al fine di garantire al 28 febbraio 2002 una scorta idropotabile;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema Cixerri a Punta Gennarta

1. È vincolato, con effetto immediato fino al 28 febbraio 2002 un volume di risorsa idrica pari al 3,3 Mmc, disponibile nel Sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta, di cui 1,5 Mmc quale scorta potabile pari al fabbisogno civile di circa nove mesi e 1,8 Mmc quale scorta pluriennale irrigua.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta

Dal 1° ottobre al 28 febbraio 2002 i volumi di risorsa disponibili nel Sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civici	0,9
Usi irrigui	0,5
Totale	1,4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il commissario governativo: FLORIS

02A00739

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Invaso del Cedrino a Pedra e' Othoni. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002. Ente gestore: Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. (Ordinanza n. 260).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Cosiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 24 settembre 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 234 del 27 marzo 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza 234/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna:

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 ed una ipotesi di riparto delle stesse nel periodo da 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che il volume invasato al 15 settembre 2001 consente, con l'ipotesi di assegnazione formulata nella suddetta scheda, il mantenimento della scorta fissata con la sopracitata ordinanza n. 234/2001 (1,7 quale scorta potabile valutata sulla base del fabbisogno civile invernale di circa 6 mesi) anche nel caso di afflussi nulli nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota protocollo n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso, il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, il quale ha chiesto, in variazione, una assegnazione irrigua pari a 1,5 Mmc nel periodo ottobre - febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con la medesima nota sopracitata, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di assegnazione formulata dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale;

Atteso che nel corso della riunione tenutasi in data 9 ottobre 2001 presso l'ufficio del commissario governativo, i componenti di espressione regionale della commissione scientifica hanno condiviso il suddetto parere;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di dover reitirare i vincoli disposti per l'uso idropotabile dalla sopracitata ordinanza n. 234/2001, al fine di garantire al 28 febbraio 2002 una scorta idropotabile pari al fabbisogno civile invernale di circa 6 mesi;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Cedrino a Pedra e' Othoni

Con effetto immediato, un volume di risorsa idrica pari a 1,7 Mmc delle risorse disponibili nel sistema Cedrino a Pedra e' Othoni è vincolato fino al 28 febbraio 2002 quale scorta per l'uso potabile.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Cedrino a Pedra e' Othoni

Dal 1° ottobre al 28 febbraio 2002 i seguenti volumi di risorsa disponibili nel sistema Cedrino a Pedra e' Othoni sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	1,5
Usi irrigui	1,5
Totale erogazione dal 1° ottobre al 28 febbraio 2002	3,0

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il commissario governativo: FLORIS

02A00740

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Sistema Coghinas. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002. Ente gestore: Erga S.p.a. (Ordinanza n. 261).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 240 del 27 marzo 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 240/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna:

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 ed una ipotesi di assegnazione ai vari usi per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che il volume invasato al 15 settembre 2001 consente, con l'ipotesi di assegnazione formulata nella suddetta scheda, il mantenimento della scorta fissata con la sopracitata ordinanza n. 240/2001 (42,8 Mmc quale scorta potabile pari al fabbisogno civile di circa 9 mesi) anche nel caso di afflussi nulli nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici con nota prot. n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso, il quale non ha formulato richieste al riguardo;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di dover reiterare i vincoli disposti per l'uso idropotabile dalla sopracitata ordinanza n. 240/2001, al fine di garantire al 28 febbraio 2002 una scorta idropotabile pari al fabbisogno civile di circa 9 mesi;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema Coghinas

Con effetto immediato, un volume di risorsa idrica pari a 42,8 Mmc delle risorse disponibili nel Sistema Coghinas è vincolato fino al 28 febbraio 2002.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema Coghinas

Dal 1° ottobre al 28 febbraio 2002 i seguenti volumi di risorsa disponibili nel sistema Coghinas sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	23,8
Usi irrigui	1,0
Usi industriali	10,4
Totale erogazione dal 1° ottobre al 28 febbraio 2002	35,2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il commissario governativo: FLORIS

02A00741

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002. Ente gestore: Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. (Ordinanza n. 262).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 235 del 27 marzo 2001 con la quale è stato programmato l'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001 dal sistema Leni;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza 235/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 nel serbatoio Leni a Monte Arbus ed una ipotesi di assegnazione dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che il bilancio del serbatoio evidenzia che anche nell'ipotesi di afflussi nulli nel periodo 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002 la scorta fissata con la sopracitata ordinanza n. 235/2001 (6,2 Mmc) può essere mantenuta al 28 febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha richiesto una assegnazione irrigua di 1,5 Mmc nel periodo ottobre 200l-febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di assegnazione formulata dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;

Atteso che nel corso della riunione, tenutasi in data 9 ottobre 2001 presso l'ufficio del commissario governativo, i componenti di espressione regionale della commissione scientifica hanno condiviso il suddetto parere;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di dover reiterare i vincoli disposti per l'uso idropotabile della sopracitata ordinanza n. 235 del 27 marzo 2001, al fine di garantire al 28 febbraio 2002 una scorta idropotabile;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus

1. Con decorrenza immediata l'alimentazione totale dallo schema 38 Villacidro e dell'integrazione per lo schema 37 S. Miali deve essere effettuata dall'invaso di Monte Arbus e dalla traversa del Cannisoni. Pertanto lo schema deve essere disconnesso dal sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri.

2. Con effetto immediato 6,2 Mmc del volume disponibile nel sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus è vincolato fino al 28 febbraio 2002, di cui 3,4 Mmc. Per l'uso civile e 2,8 quale scorta pluriennale irrigua.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus

Dal 1° ottobre al 28 febbraio 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	2,1
Usi irrigui	1,5
Usi industiali	0,1
Totale erogazione dal 1° ottobre al 28 febbraio 2002	3,7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il commissario governativo: FLORIS

02A00742

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Sistema Sulcis Monte Pranu. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002. Ente gestore: Consorzio di bonifica del Basso Sulcis. (Ordinanza n. 263).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 237 del 27 marzo 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 237/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 ed una ipotesi di riparto delle stesse per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che il volume invasato al 15 settembre 2001 consente, con l'ipotesi di assegnazione formulata nella suddetta scheda, il mantenimento della scorta fissata con la sopracitata ordinanza n. 237/2001 (10,5 Mmc di cui 2,4 Mmc quale scorta potabile e 8,1 Mmc quale scorta pluriennale irrigua) nel caso di afflussi nulli nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica,con nota protocollo n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso, il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, il quale ha richiesto, in variazione, l'assegnazione di 3,5 Mmc per usi irrigui e 2,5 per usi industriali;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta formulata dal Consorzio di bonifica del Basso Sulcis;

Atteso che nel corso della riunione, tenutasi in data 9 ottobre 2001 presso l'ufficio del commissario governativo, i componenti di espressione regionale della commissione scientifica hanno condiviso il suddetto parere;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di dover reiterare i vincoli per l'uso idropotabile della sopracitata ordinanza n. 237/2001, al fine di garantire al 28 febbraio 2002 una scorta idropotabile; nonchè i vincoli disposti per il mantenimento di una scorta pluriennale irrigua;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema Sulcis Monte Pranu

Con effetto immediato 10,5 Mmc del volume disponibile nel Sistema Sulcis Monte Pranu è vincolato fino al 28 febbraio 2002, di cui 2,4 Mmc quale scorta per l'uso civile e industriale e 8,1 Mmc quale scorta pluriennale irrigua.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema Sulcis Monte Pranu

Dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002 i volumi di risorsa disponibili nel Sistema Sulcis Monte Pranu sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civici	0,6
Usi irrigui	3,5
Usi industriali	2,5
Totale erogazione dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002	6,6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il commissario governativo: FLORIS

02A00743

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Sistema del Taloro. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002. Ente gestore: Enel produzione. (Ordinanza n. 264).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 232 del 27 marzo 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 232/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna:

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 ed una ipotesi di riparto di assegnazione ai vari usi per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbrao 2002;

Atteso che il volume invasato al 15 settembre 2001 consente, con l'ipotesi di assegnazione formulata nella suddetta scheda, il mantenimento della scorta fissata con la sopracitata ordinanza n. 232/2001 (28,7 Mmc di cui 24 Mmc quale riserva strategica e 4,7 quale scorta potabile ed industriale di cui 2,2 Mmc usi civili e 2,5 Mmc usi industriali) anche nel caso di afflussi nulli nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota protocollo n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso, il quale non ha formulato richieste al riguardo;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di dover reiterare i vincoli disposti per l'uso idropotabile della sopracitata ordinanza n. 232 del 27 marzo 2001, al fine di garantire al 28 febbraio 2002 una scorta idropotabile;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema del Taloro

Dei volumi invasati nel sistema Taloro ferma restando la riserva strategica di 24 Mmc, sono vincolati con effetto immediato, 4,7 Mmc quale scorta minima per uso potabile ed industriale, fino al 28 febbraio 2002.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema del Taloro

Dal 1° ottobre al 28 febbraio 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema del Taloro sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civici	1,4
Usi irrigui	1,5
Usi industriali	4,2
Totale erogazione dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002	7,1

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il commissario governativo: FLORIS

02A00744

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2002.

Modificazioni allo statuto della «Allstate Diretto Assicurazioni Danni S.p.a.», in Milano. (Provvedimento n. 2018).

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP in data 2 dicembre 1999 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Allstate Diretto Assicurazioni Danni S.p.a.», con sede in Milano, Piazza Monte Titano n. 10;

Vista la delibera assunta in data 16 gennaio 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della «Allstate Diretto Assicurazioni Danni S.p.a.» che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1 e 16 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Allstate Diretto Assicurazioni Danni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 1.

Denominazione

Nuova denominazione sociale dell'impresa, con decorrenza dal 24 gennaio 2002:

Direct Line Insurance S.p.a., in breve Direct Line (in luogo della precedente Allstate Diretto Assicurazioni Danni S.p.a.);

Art. 16.

Convocazione

Luoghi di riunione del consiglio di amministrazione: introduzione della possibilità di convocare il consiglio anche in Gran Bretagna.

Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A01033

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati

su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» nell'adunanza del 10 ottobre 2001, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti dei professori universitari di ruolo di seconda fascia di due unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 29 ottobre 2001;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 10 dicembre 2001, con la quale è stato approvato l'ampliamento dell'organico dei posti dei professori universitari di ruolo di seconda fascia di due unità e la diminuzione dell'organico dei posti dei ricercatori universitari di una unità;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «*B*», di cui all'art. 47 «organici», titolo IV «professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni:

a) il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di due unità e diventa:

«facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» .... n. 249»;

b) il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene diminuito di una unità e diventa:

«facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli .... n. 494».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 2001

Il rettore: ZANINELLI

02A00926

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili per la destinazione all'estero dei dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2001/2002.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, è pubblicata l'integrazione all'elenco delle sedi disponibili per l'anno scolastico 2001/2002, per la destinazione all'estero del sottoelencato personale.

02A01098

Entrata in vigore del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Kathmandu il 30 marzo 1998.

Il data 24 agosto 2001 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Kathmandu il 30 marzo 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 26 del 27 gennaio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 febbraio 2000.

Conformemente all'art. 5, il Memorandum d'intesa è entrato in vigore in data 24 agosto 2001.

02A01099

Istituzione della Cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Ottawa (Canada), a decorrere dal 21 dicembre 2001

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Istituzione della Cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Ottawa (Canada), a decorrere dal 21 dicembre 2001.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: RUGGIERO

01A00923

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia Maria SS. del Suffragio e S. Martino, in Marina di Nocera Terinese.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 gennaio 2002, la parrocchia Maria SS. del Suffragio e S. Martino, con sede in Marina di Nocera Terinese (Catanzaro) ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «Maria Regina della famiglia», sempre con sede in Marina di Nocera Terinese (Catanzaro).

02A00762

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Secondo elenco dei comuni che hanno deliberato l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

CODICE CATASTALE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
A052	ACQUI TERME	AL	0,5	8	23	febbraio	2001
A067	AGAZZANO	PC	0,2	22	1	marzo	2001
A271	ANCONA	AN	0,4	26	16	gennaio	2001
A281	ANDRANO	LE	0,4	10	7	febbraio	2001
A477	ASSOLO	OR	0,5	4	22	febbraio	2001
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,4	164	29	novembre	2000
A550	BAGNARIA	PV	0,2	10	14	marzo	2001
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,2	18	17	gennaio	2001
A866	BIGARELLO	MN	0,2	5	5	febbraio	2001
A874	BINETTO	BA	0,2	9	3	aprile	2001
A948	BOLOTANA **non applica**	NU	0	20	28	marzo	2001
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	0,4	11	23	febbraio	2001
B118	BRANCALEONE	RC	0,2	12	12	marzo	2001
B371	CAIVANO	NA	0,4	C.S./144	28	dicembre	2000
B390	CALCI	PI	0,5	203	9	marzo	2001
B627	CANTALICE	RI	0,2	34	12	marzo	2001
B688	CAPRANICA	VT	0,2	6	29	marzo	2001
B708	CAPRILE	BI	0,2	4	30	gennaio	2001
B851	CARUGO	CO	0,2	8	25	febbraio	2001
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2	23	3	febbraio	2001
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	0,4	2	20	febbraio	2001
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	0,2	119	28	dicembre	2000
C210	CASTELMOLA	ME	0,4	4	16	febbraio	2001
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,2	25	28	marzo	2001
C245	CASTELPAGANO	BN	0,2	4	31	marzo	2001
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,4	15	7	febbraio	2001
C332	CASTREZZATO	BS	0,3	158	14	novembre	2000
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,2	37	19	marzo	2001
C407	CAVRIGLIA	AR	0,2	31	7	marzo	2001
C470	CENTOLA	SA	0,5	28	14	febbraio	2001
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2	23	2	aprile	2001
C719	CIRCELLO	BN	0,3	73	20	dicembre	2000
C725	CIRO' **rettifica delibera C/S 18/19.07.01**	KR	0,2	69	25	luglio	2001

CODICE CATA STALE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
C782	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,5	12	27	febbraio	2001
C964	CONSELVE	PD	0,5	23	5	febbraio	2001
D137	CRECCHIO	CH	0,2	27	8	febbraio	2001
D280	DERVIO	LC	0,2	14	23	febbraio	2001
M300	DUE CARRARE	PD	0,2	14	30	gennaio	2001
D570	FICULLE	TR	0,2	17	7	febbraio	2001
D591	FILETTINO	FR	0,2	3	14	marzo	2001
D629	FIVIZZANO	MS	0,4	293	17	novembre	2000
D781	FRASSINETTO	TO	0,2	3	17	marzo	2001
D862	GALATINA	LE	0,375	C.S./114	28	marzo	2001
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,15	819	13	dicembre	2000
D932	GASPERINA	CZ	0,5	116	19	dicembre	2000
D946	GAVIRATE	VA	0,4	1	5	febbraio	2001
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,4	66	8	marzo	2001
E045	GIOVE	TR	0,4	10	8	febbraio	2001
E061	GIURDIGNANO	LE	0,2	39	15	marzo	2001
E111	GORZEGNO	CN	0,2	12	16	marzo	2001
E236	GUARCINO	FR	0,2	9	27	febbraio	2001
E392	LABICO	RM	0,4	33	15	marzo	2001
E447	LAPEDONIA	AP	0,4	6	12	marzo	2001
E570	LIBERI	CE	0,4	16	28	febbraio	2001
E615	LISIO	CN	0,2	2	6	febbraio	2001
E629	LIZZANELLO	LE	0,2	3	7	maggio	2001
E652	LODRINO	BS	0,2	11	28	febbraio	2001
E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,5	22	29	marzo	2001
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,4	3	6	aprile	2001
F015	MASIO	MN	0,4	14	9	marzo	2001
F130	MEOLO	VE	0,5	8	8	febbraio	2001
F155	MESERO	MI	0,2	5	31	gennaio	2001
F203	MIGNANO MONTELUNGO	CE	0,2	36	9	marzo	2001
F226	MIOGLIA	SV	0,2	4	23	marzo	2001
F343	MONCUCCO TORINESE	AT	0,2	12	5	febbraio	2001
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,4	38	7	marzo	2001
F739	MORNICO LOSANA	PV	0,2	9	1	febbraio	2001
F838	NANTO	VI	0,2	17/bis	19	febbraio	2001
F841	NARCAO	CA	0,2	8	17	gennaio	2001
G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,4	192	28	dicembre	2000

CODICE CATA STALE	NOMINATIVO COMUNE	PROVIN CIA	ALIQUO TA	NUMERO DELIBERA	GIOR NO	MESE	ANNO
G555	PIANELLA	PE	0,4	39	27	marzo	2001
G756	POGGIO BUSTONE	RI	0,3	29	5	marzo	2001
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2	29	9	aprile	2001
G970	PRADLEVES	CN	0,5	5	23	gennaio	2001
G976	PRAIANO	SA	0,2	15	16	luglio	2001
H145	QUITTENGO	BI	0,2	1	28	febbraio	2001
H156	RADICOFANI	SI	0,4	5	26	febbraio	2001
H382	ROCCABASCERANA	AV	0,4	C.S./16	23	febbraio	2001
H380	ROCCAVALDINA	ME	0,5	103	30	dicembre	2000
H409	ROCCAFORZATA	TA	0,4	23	8	marzo	2001
H630	RUDIANO	BS	0,4	37	23	gennaio	2001
H757	SANARICA	LE	0,2	5	30	marzo	2001
H792	SAN CATALDO	CL	0,4	35	26	giugno	2001
H805	SAN CONO	CT	0,2	5	9	aprile	2001
I072	SAN PAOLO DI CIVIDATE	FG	0,5	23	29	dicembre	2000
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,5	102	19	ottobre	2001
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	0,2	C.S./2	7	febbraio	2001
I306	SANT'ARPINO	CE	0,2	23	4	febbraio	2001
I467	SAVA	TA	0,4	31	13	febbraio	2001
I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	0,2	15	7	febbraio	2001
C070	SERVEGLIANO	AP	0,5	28	10	marzo	2001
I735	SILIUS **non applica**	CA	0	23	28	febbraio	2001
I824	SOMMATINO **rettifica delibera 31-22-4-0**	CL	0,37	80	8	novembre	2001
I868	SOSTEGNO	BI	0,2	35	27	novembre	2000
I881	SPADAFORA	ME	0,5	6	23	marzo	2001
I906	SPINADESCO	CR	0,3	6	7	febbraio	2001
I969	STRAMBELLO	TO	0,4	5	1	febbraio	2001
I991	SUBBIANO	AR	0,4	20	24	febbraio	2001
L013	SUSA	TO	0,2	8	19	febbraio	2001
L078	TAVOLETO	PS	0,4	14	15	febbraio	2001
L087	TELGATE	BG	0,1	6	7	marzo	2001
L239	TORRAZZO	BI	0,5	9	8	febbraio	2001
L248	TERREBELVICINO	VI	0,4	23	20	febbraio	2001
L338	TRAUSELLA	TO	0,1	5	5	maggio	2001
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	0,25	12	25	gennaio	2001
L345	TRAVERSELLA	TO	0,4	5	20	gennaio	2001
L354	TRECASALI	PR	0,4	38	16	febbraio	2001
L499	URBE	SV	0,4	4	29	gennaio	2001
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	0,2	2	26	marzo	2001
L692	VAS	BL	0,4	19	16	marzo	2001
L706	VEDELAGO	TV	0,2	15	5	febbraio	2001
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2	17	6	febbraio	2001

02A00951

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8637
Yen giapponese	114,73
Corona danese	7,4282
Lira Sterlina	0,61110
Corona svedese	9,1700
Franco svizzero	1,4748
Corona islandese	89,13
Corona norvegese	7,8410
Lev bulgaro	1,9513
Lira cipriota	0,57647
Corona ceca	31,902
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,32
Litas lituano	3,4538
Lat lettone	0,5554
Lira maltese	0,3976
Zloty polacco	3,5987
Leu romeno	27750
Tallero sloveno	222,2644
Corona slovacca	42,451
Lira turca	1142000
Dollaro australiano	1,6976
Dollaro canadese	1,3672
Dollaro di Hong Kong	6,7363
Dollaro neozelandese	2,0720
Dollaro di Singapore	1,5842
Won sudcoreano	1130,93
Rand sudafricano	9,9438

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01261

MINISTERO DELLA SALUTE

Nuove modalità di trasmissione dei dati di vendita e dei rapporti di sicurezza delle specialità medicinali da parte delle aziende farmaceutiche.

Nell'ambito di un processo complessivo di riorganizzazione e modernizzazione del sistema nazionale di farmacovigilanza che ha condotto recentemente alla realizzazione della Rete nazionale per le segnalazioni di reazioni avverse (accessibile al sito www.sanita.it/farmacovigilanza), il Ministero della salute ha predisposto delle nuove modalità per consentire la trasmissione, veloce ed affidabile, dei dati relativi alla farmacovigilanza che le aziende farmaceutiche sono tenute a comunicare al Ministero della salute.

Queste nuove modalità riguardano: i Periodic Safety Update Reports - PSURs (art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 44/1997) ed i dati di commercializzazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93 e circolare n. 12 del 24 settembre 1997).

Per quanto riguarda gli PSURs questi, a partire da marzo 2002, potranno essere inviati su cd, in un formato pdf, secondo le cadenze stabilite nel decreto legislativo n. 44/1997. L'invio del cd dovrà essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal responsabile della farmacovigilanza della azienda, nella quale si attesta che il contenuto del cd riproduce fedelmente lo PSUR.

Per quanto riguarda i dati di vendita, il Ministero della salute ha predisposto un sistema, in ambiente web, che consente, con modalità semplificate, ad ogni singola azienda farmaceutica di trasmettere questi dati.

Le modalità operative (per la registrazione, il rilascio della autorizzazione, la trasmissione dei dati) sono illustrate nel sito internet della direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza (http://www.sanita.it/farmaci/).

Pertanto, a partire dal corrente anno, si invitano le aziende farmaceutiche titolari dell'A.I.C. o responsabili della commercializzazione dei prodotti medicinali a trasmettere su base trimestrale i dati di commercializzazione secondo la struttura illustrata nell'allegato 1.

La trasmissione dei dati avverrà entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio successivi alla scadenza dei rispettivi trimestri.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO 1

N. A.I.C	Specialità	Confezione	Data A.I.C.	Stato commercializzazione in Italia	Data di prima commercializzazione in Italia	Data fine commercializzazione in Italia	Esportazione	Data ultima esportazione	Data fine produzione	Numero pezzi venduti nelle farmacie	Numero pezzi venduti agli ospedali
				SI/NO			SI/NO				

02A01204

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haimaferone»

Estratto decreto n. 789 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale HAIMAFERONE anche nelle forme e confezioni: «fiala 1000000 UI/1 ml», «fiala 3000000 UI/1 ml», «fiala 6000000 UI/1 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5 - c.a.p. 40100 Italia, codice fiscale n. 00160050662.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 6. comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: fiala 1000000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027930078 (in base 10) 0UNCGY (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione, il confezionamento primario e il controllo sono effettuati da Alfa Wassermann - S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Castagnetta n. 7. Il controllo e confezionamento terminale sono effettuati da Alfa Wassermann - S.p.a. - Officina farmaceutica di Alanno (Pescara) - contrada Sant'Emidio s.n.civ.

Composizione:

principio attivo: interferone alfa naturale leucocitario UI 1.000.000.

eccipienti: soluzione fisiologica tamponata a ph 7,2 con tampone fosfato 0,15 m.

Confezione: fiala 3000000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027930080 (in base 10) 0UNCH0 (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione, il confezionamento primario e il controllo sono effettuati da Alfa Wassermann - S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Castagnetta n. 7. Il controllo e confezionamento terminale sono effettuati da Alfa Wassermann - S.p.a. - Officina farmaceutica di Alanno (Pescara) - contrada Sant'Emidio s.n.civ.

Composizione:

principio attivo: interferone alfa naturale leucocitario UI 3.000.000.

eccipienti: soluzione fisiologica tamponata a ph 7,2 con tampone fosfato 0,15 m;

Confezione: fiala 6000000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027930092 (in base 10) OUNCHD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: La produzione, il confezionamento primario e il controllo sono effettuati da Alfa Wassermann - S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Castagnetta n. 7. Il controllo e confezionamento terminale sono effettuati da Alfa Wassermann - S.p.a. - Officina farmaceutica di Alanno (Pescara) - contrada Sant'Emidio s.n.civ.

Composizione:

principio attivo: interferone alfa naturale leucocitario UI 6.000.000;

eccipienti: soluzione fisiologica tamponata a ph 7,2 con tampone fosfato 0,15 m.

Indicazioni terapeutiche: «Haimaferone» trova indicazione nel trattamento di:

a) neoplasie del sistema linfatico ed emopoietico:

leucemia a cellule capellute (tricoleucemia);

mieloma multiplo : terapia di mantenimento per i pazienti in remissione obbiettiva della malattia dopo trattamento di induzione;

linfoma non Hodgkin: nel linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica come integrazione della chemioterapia con doxorubicina ciclofosfamide, teniposide e prednisolone;

micosi fungoide;

leucemia mieloide cronica

b) neoplasie solide:

sarcoma di Kaposi nei pazienti affetti da AIDS (Sindrome da immunodeficienza acquisita senza storia di infezioni opportunistiche;

sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno;

c) malattie virali:

epatite B: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica attiva B che presentano markers di replicazione virale, ad esempio positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HBeAg;

epatite cronica non-A non-B: riduzione a breve termine dell'attività della malattia in pazienti adulti con epatite cronica attiva non-A non-B con elevati enzimi epatici e senza scompenso epatico. Non sono dimostrati benefici a lungo termine sui quadri clinico ed istologico;

condilomatosi acuminata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00949

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oki»

Estratto decreto n. 792 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OKI, anche nella forma e confezione: «40 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine da 40 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile s.n. - c.a.p. 67100 (Italia), codice fiscale n. 01241900669.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «40 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine da 40 mg - A.I.C. n. 028511172 (in base 10), 0V62Y4 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Dompè S.p.a. stabilimento sito in L'Aquila (Italia), via Campo di pile s.n. (produzione completa).

Composizione: una busta da 40 mg contiene:

principio attivo: Ketoprofene sale di lisina 40 mg;

eccipienti: mannitolo 2761 mg, polivinilpirrolidone 130 mg, sodio cloruro 20 mg, aspartame 16 mg, aroma menta extra 125 - 30 mg, silice colloidale anidra 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: dolori di diversa origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori muscolari e osteoarticolari).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00948

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Estratto decreto n. 801 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUOXETINA anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse dispersibili» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - c.a.p. 00181, (Italia), codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse dispersibili» 12 compresse - A.I.C. n. 033569029/G (in base 10), 100G85 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse dispersibili;

classe: «A»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutta); Acraf S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutta).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,4 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, croscarmellosa sodica, crospovidone, sodio ciclamato, saccarina sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato, aroma susina, aroma menta;

rivestimento: ipromellosa - macrogol 4000.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Sono autorizzati il «riassunto delle caratteristiche del prodotto» e il «foglio illustrativo» relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi del medicinale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00947

Autorizzazione all'immissione in commmercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Ratiopharm Italia»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 656 dell'11 gennaio 2002

Specialità medicinale: RANITIDINA RATIOPHARM ITALIA.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.I., Viale Monza n. 270 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 compresse in blister da 2 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397417/MG (in base 10) 11S7T9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.118 pari a 6,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.000 pari a 10,33 euro, prezzo al pubblico (IVA inclusa);

20 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397429/MG (in base 10) 11S7TP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.118 pari a 6,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.000 pari a 10,33 euro, prezzo al pubblico (IVA inclusa);

10 compresse in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035398205/MG (in base 10) 11S8KX (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.118 pari a 6,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.000 pari a 10,33 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

10 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;

A.I.C. n. 035398217/MG (in base 10) 11S8L9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.118 pari a 6,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L 20.000 pari a 10,33 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

20 compresse in blister da 2 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398229/MG (in base 10) 11S8LP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 24.236 pari a 12,52 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 40.000 pari a 20,66 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

20 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398231/MG (in base 10) 11S8RL (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 24.236 pari a 12,52 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 40.000 pari a 20,66 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

5 compresse in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035397013/MG (in base 10) 11S7DP (in base 32);

5 compresse in strip d'alluminio da 150 mg;

A.I.C. n. 035397025/MG (in base 10) 11S7F1 (in base 32);

7 compresse in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035397037/MG (in base 10) 11S7FF (in base 32);

7 compresse in strip d'alluminio da 150 mg:

A.I.C. n. 035397049/MG (in base 10) 11S7FT (in base 32);

14 compresse in blister da 2 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397052/MG (in base 10) 11S7FW (in base 32);

14 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397064/MG (in base 10) 11S7G8 (in base 32);

28 compresse in blister da 4 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397076/MG (in base 10) 11S7GN (in base 32);

28 compresse in strip d'alluminio da 4 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397088/MG (in base 10) 11S7H0 (in base 32);

98 compresse in blister da 14 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397090/MG (in base 10) 11S7H2 (in base 32);

98 compresse in strip d'alluminio da 14 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397102/MG (in base 10) 11S7HG (in base 32);

56 compresse in blister da 8 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397114/MG (in base 10) 11S7HU (in base 32);

56 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397126/MG (in base 10) 11S7J6 (in base 32);

112 compresse in blister da 16 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397138/MG (in base 10) 11S7JL (in base 32);

112 compresse in strip d'alluminio da 16 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397140/MG (in base 10) 11S7JN (in base 32);

8 compresse in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035397153/MG (in base 10) 11S7K1 (in base 32);

8 compresse in strip d'alluminio da 150 mg;

A.I.C. n. 035397165/MG (in base 10) 11S7KF (in base 32);

16 compresse in blister da 2 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397177/MG (in base 10) 11S7KT (in base 32);

16 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397189/MG (in base 10) 11S7L5 (in base 32);

24 compresse in blister da 3 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397191/MG (in base 10) 11S7L7 (in base 32);

24 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397203/MG (in base 10) 11S7LM (in base 32);

32 compresse in blister da 4 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397215/MG (in base 10) 11S7LZ (in base 32);

32 compresse in strip d'alluminio da 4 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397227/ MG (in base 10) 11S7MC (in base 32);

40 compresse in blister da 5 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397239/MG (in base 10) 11S7MR (in base 32);

40 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397241/MG (in base 10) 11S7MT (in base 32);

48 compresse in blister da 6 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397254/MG (in base 10) 11S7N6 (in base 32);

48 compresse in strip d'alluminio da 6 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397266/MG (in base 10) 11S7NL (in base 32);

56 compresse in blister da 7 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397278/MG (in base 10) 11S7NY (in base 32);

56 compresse in strip d'alluminio da 7 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397280/MG (in base 10) 11S7P0 (in base 32);

64 compresse in blister da 8 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397292/MG (in base 10) 11S7PD (in base 32);

64 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397304/MG (in base 10) 11S7P3 (in base 32);

72 compresse in blister da 9 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397316/MG (in base 10) 11S7Q4 (in base 32);

72 compresse in strip d'alluminio da 9 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397328/MG (in base 10) 11S7QJ (in base 32);

80 compresse in blister da 10 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397330/MG (in base 10) 11S7QL (in base 32);

80 compresse in strip d'alluminio da 10 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397342/MG (in base 10) 11S7QY (in base 32);

88 compresse in blister da 11 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397355/MG (in base 10) 11S7RC (in base 32);

88 compresse in strip d'alluminio da 11 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397367/MG (in base 10) 11S7RR (in base 32);

96 compresse in blister da 12 da 150 mg;

A.I.C. n. 035397379/MG (in base 10) 11S7S3 (in base 32); 96 compresse in strip d'alluminio da 12 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397381/MG (in base 10) 11S7S5 (in base 32); 10 compresse in blister da 150 mg;
A.I.C. n. 035397393/MG (in base 10) 11S7SK (in base 32); 10 compresse in strip d'alluminio da 150 mg;
A.I.C. n. 035397405/MG (in base 10) 11S7SX (in base 32); 20 compresse in blister da 2 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397416/MG (in base 10) 11S7T9 (in base 32); 20 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397429/MG (in base 10) 11S7TP (in base 32); 30 compresse in blister da 3 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397431/MG (in base 10) 11S7TR (in base 32); 30 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397443/MG (in base 10) 11S7U3 (in base 32); 50 compresse in blister da 5 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397456/MG (in base 10) 11S7UJ (in base 32); 50 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397468/MG (in base 10) 11S7UW (in base 32); 60 compresse in blister da 6 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397470/MG (in base 10) 11S7UY (in base 32); 60 compresse in strip d'alluminio da 6 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397482/MG (in base 10) 11S7VB (in base 32); 80 compresse in blister da 8 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397494/MG (in base 10) 11S7VQ (in base 32); 80 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397506/MG (in base 10) 11S7W2 (in base 32); 100 compresse in blister da 10 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397518/MG (in base 10) 11S7WG (in base 32); 100 compresse in strip d'alluminio da 10 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397520/MG (in base 10) 11S7WJ (in base 32); 120 compresse in blister da 12 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397532/MG (in base 10) 11S7WW (in base 32); 120 compresse in strip d'alluminio da 12 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397544/MG (in base 10) 11S7X8 (in base 32); 15 compresse in blister da 150 mg;
A.I.C. n. 035397557/MG (in base 10) 11S7XP (in base 32); 15 compresse in strip d'alluminio da 150 mg;
A.I.C. n. 035397569/MG (in base 10) 11S7Y1 (in base 32); 30 compresse in blister da 2 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397571/MG (in base 10) 11S7Y3 (in base 32); 30 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397583/MG (in base 10) 11S7YH (in base 32); 45 compresse in blister da 3 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397595/MG (in base 10) 11S7YV (in base 32); 45 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397607/MG (in base 10) 11S7Z7 (in base 32); 60 compresse in blister da 4 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397619/MG (in base 10) 11S7ZM (in base 32); 60 compresse in strip d'alluminio da 4 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397621/MG (in base 10) 11S7ZP (in base 32); 90 compresse in blister da 6 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397633/MG (in base 10) 11S801 (in base 32); 90 compresse in strip d'alluminio da 6 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397645/MG (in base 10) 11S80F (in base 32); 75 compresse in blister da 5 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397658/MG (in base 10) 11S80U (in base 32); 75 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397660/MG (in base 10) 11S80W (in base 32); 105 compresse in blister da 7 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397672/MG (in base 10) 11S818 (in base 32); 105 compresse in strip d'alluminio da 7 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397684/MG (in base 10) 11S81N (in base 32); 120 compresse in blister da 8 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397696/MG (in base 10) 11S820 (in base 32); 120 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397708/MG (in base 10) 11S82D (in base 32); 30 compresse in blister da 150 mg;
A.I.C. n. 035397710/MG (in base 10) 11S82G (in base 32); 30 compresse in strip d'alluminio da 150 mg;
A.I.C. n. 035397722/MG (in base 10) 11S82U (in base 32); 60 compresse in blister da 2 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397734/MG (in base 10) 11S836 (in base 32); 60 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397746/MG (in base 10) 11S83L (in base 32); 90 compresse in blister da 3 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397759/MG (in base 10) 11S83Z (in base 32); 90 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397761/MG (in base 10) 11S841 (in base 32); 120 compresse in blister da 4 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397773/MG (in base 10) 11S84F0 (in base 32); 120 compresse in strip d'alluminio da 4 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397785/MG (in base 10) 11S84T (in base 32); 150 compresse in blister da 5 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397797/MG (in base 10) 11S855 (in base 32); 150 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg;
A.I.C. n. 035397809/MG (in base 10) 11S85K (in base 32); 5 compresse in blister da 300 mg;
A.I.C. n. 035397811/MG (in base 10) 11S85M (in base 32); 5 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
A.I.C. n. 035397823/MG (in base 10) 11S85Z (in base 32); 7 compresse in blister da 300 mg;
A.I.C. n. 035397835/MG (in base 10) 11S86C (in base 32); 7 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
A.I.C. n. 035397847/MG (in base 10) 11S86R (in base 32) 14 compresse in blister da 2 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397850/MG (in base 10) 11S86U (in base 32); 14 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397862/MG (in base 10) 11S876 (in base 32); 28 compresse in blister da 4 da 300 mg;

A.I.C. n. 035397874/MG (in base 10) 11S87L (in base 32);
28 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397886/MG (in base 10) 11S87Y (in base 32);
56 compresse in blister da 8 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397898/MG (in base 10) 11S883 (in base 32);
56 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397900/MG (in base 10) 11S88D (in base 32);
98 compresse in blister da 14 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397912/MG (in base 10) 11S88S (in base 32);
98 compresse in strip d'alluminio da 14 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397924/MG (in base 10) 11S894 (in base 32);
112 compresse in blister da 16 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397936/MG (in base 10) 11S89J (in base 32);
112 compresse in strip d'alluminio da 16 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397948/MG (in base 10) 11S89W (in base 32);
8 compresse in blister da 300 mg;
A.I.C. n. 035397951MG (in base 10) 11S89Z (in base 32);
8 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
A.I.C. n. 035397963/MG (in base 10) 11S8BC (in base 32);
16 compresse in blister da 2 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397975/MG (in base 10) 11S8BR (in base 32);
16 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397987/MG (in base 10) 11S8C3 (in base 32);
24 compresse in blister da 3 da 300 mg;
A.I.C. n. 035397999/MG (in base 10) 11S8CH (in base 32);
24 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398015/MG (in base 10) 11S8CZ (in base 32);
32 compresse in blister da 4 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398027/MG (in base 10) 11S8DC (in base 32);
32 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398039/MG (in base 10) 11S8DR (in base 32);
40 compresse in blister da 5 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398041/MG (in base 10) 11S8DT (in base 32);
40 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398054/MG (in base 10) 11S8F6 (in base 32);
48 compresse in blister da 6 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398066/MG (in base 10) 11S8FL (in base 32);
48 compresse in strip d'alluminio da 6 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398078/MG (in base 10) 11S8FY (in base 32);
56 compresse in blister da 7 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398080/MG (in base 10) 11S8G0 (in base 32);
56 compresse in strip d'alluminio da 7 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398092/MG (in base 10) 11S8GD (in base 32);
64 compresse in blister da 8 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398104/MG (in base 10) 11S8GS (in base 32);
64 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398116/MG (in base 10) 11S8H4 (in base 32);
72 compresse in blister da 9 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398128/MG (in base 10) 11S8HJ (in base 32);
72 compresse in strip d'alluminio da 9 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398130/MG (in base 10) 11S8HL (in base 32);
80 compresse in blister da 10 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398142/MG (in base 10) 11S8HY (in base 32);
80 compresse in strip d'alluminio da 10 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398155/MG (in base 10) 11S8JC (in base 32);
88 compresse in blister da 11 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398167/MG (in base 10) 11S8JR (in base 32);
88 compresse in strip d'alluminio da 11 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398179/MG (in base 10) 11S8K3 (in base 32);
96 compresse in blister da 12 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398181/MG (in base 10) 11S8K5 (in base 32);
96 compresse in strip d'alluminio da 12 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398193/MG (in base 10) 11S8KK (in base 32);
30 compresse in blister da 3 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398243/MG (in base 10) 11S8M3 (in base 32);
30 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398256/MG (in base 10) 11S8MJ (in base 32);
50 compresse in blister da 5 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398268/MG (in base 10) 11S8MW (in base 32);
50 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398270/MG (in base 10) 11S8MY (in base 32);
60 compresse in blister da 6 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398282/MG (in base 10) 11S8NB (in base 32);
60 compresse in strip d'alluminio da 6 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398294/MG (in base 10) 11S8NQ (in base 32);
80 compresse in blister da 8 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398306/MG (in base 10) 11S8P2 (in base 32);
80 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398318/MG (in base 10) 11S8PG (in base 32);
100 compresse in blister da 10 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398320/MG (in base 10) 11S8PJ (in base 32);
100 compresse in strip d'alluminio da 10 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398332/MG (in base 10) 11S8PW (in base 32);
120 compresse in blister da 12 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398344/MG (in base 10) 11S8Q8 (in base 32);
120 compresse in strip d'alluminio da 12 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398357/MG (in base 10) 11S8QP (in base 32);
15 compresse in blister da 300 mg;
A.I.C. n. 035398369/MG (in base 10) 11S8R1 (in base 32);
15 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
A.I.C. n. 035398371/MG (in base 10) 11S8R3 (in base 32);
30 compresse in blister da 2 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398383/MG (in base 10) 11S8RH (in base 32);
30 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398395/MG (in base 10) 11S8RV (in base 32);
45 compresse in blister da 3 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398407/MG (in base 10) 11S8S7 (in base 32);
45 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg;
A.I.C. n. 035398419/MG (in base 10) 11S8SM (in base 32);
60 compresse in blister da 4 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398421/MG (in base 10) 11S8SP (in base 32);

60 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398433/MG (in base 10) 11S8T1 (in base 32);

75 compresse in blister da 5 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398445/MG (in base 10) 11S8TF (in base 32);

75 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398458/MG (in base 10) 11S8TU (in base 32);

90 compresse in blister da 6 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398460/MG (in base 10) 11S8TW (in base 32);

90 compresse in strip d'alluminio da 6 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398472/MG (in base 10) 11S8U8 (in base 32);

105 compresse in blister da 7 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398484/MG (in base 10) 11S8UN (in base 32);

105 compresse in strip d'alluminio da 7 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398496/MG (in base 10) 11S8V0 (in base 32);

120 compresse in blister da 8 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398508/MG (in base 10) 11S8VD (in base 32);

120 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398510/MG (in base 10) 11S8VG (in base 32);

30 compresse in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035398522/MG (in base 10) 11S8VU (in base 32);

30 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;

A.I.C. n. 035398534/MG (in base 10) 11S8W6 (in base 32);

60 compresse in blister da 2 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398546/MG (in base 10) 11S8WL (in base 32);

60 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398559/MG (in base 10) 11S8WZ (in base 32);

90 compresse in blister da 3 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398561/MG (in base 10) 11S8X1 (in base 32);

90 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398573/MG (in base 10) 11S8XF (in base 32);

120 compresse in blister da 4 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398585/MG (in base 10) 11S8XT (in base 32);

120 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg;

A.I.C. n. 035398597/MG (in base 10) 11S8Y5 (in base 32).

Controllo: Ranbaxy Ireland Ltd Cashel Co Tipperary Republic Ireland.

Indicazioni terapeutiche:

RANITIDINA RATIOPHARM ITALIA compresse è indicato nel trattamento dell'ulcera duodenale e dell'ulcera gastrica benigna.

RANITIDINA RATIOPHARM ITALIA compresse è inoltre indicata nel trattamento della sindrome di Zollinger Ellison e dell'esofagite da reflusso.

RANITIDINA RATIOPHARM ITALIA compresse è indicata nel trattamento a lungo termine dell'ulcera duodenale e dell'ulcera gastrica benigna per prevenire le loro recidive. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con una storia di ulcera recidivante.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01169

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651027/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.